

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIV)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
DIFESA (IV)	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	92
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	96
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	98

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	120
AGRICOLTURA (XIII)	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	128
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	129
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	138
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	140

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.40.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 17 marzo 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 17 marzo la Giunta ha deliberato, con il voto unanime dei presenti, di inoltrare al CSM – per il tramite della Presidenza della Camera – una segnalazione relativa all'inosservanza della legge n. 140 del 2013 rilevata dalla Giunta medesima nell'ambito del procedimento penale in oggetto.

La segnalazione risulta essere stata trasmessa.

Nella stessa seduta, la Giunta ha iniziato l'esame del merito dell'istanza dell'onorevole Crosetto.

In quell'occasione il relatore ha delineato in termini generali la questione che riguarda la Giunta, riservandosi però di integrare e completare la sua relazione in un secondo momento. Ha rilevato, infatti, come la Giunta non disponga di alcuni atti e documenti processuali che risultano essenziali ai fini di una completa ricostruzione della vicenda. Si tratta, in particolare, della querela e del DVD contenente la registrazione della trasmissione televisiva nel corso della quale l'interessato avrebbe rilasciato le dichiarazioni ritenute offensive.

La Giunta ha allora deliberato, con il voto unanime dei presenti, di richiedere all'autorità giudiziaria un'integrazione documentale.

Comunica che l'onorevole Crosetto ha comunicato di voler esercitare la facoltà di rendere chiarimenti alla Giunta. Poiché si è in attesa della documentazione processuale, che dovrà pervenire dal Tribunale di Roma, e della conseguente integrazione della relazione da parte dell'onorevole

Chiarelli, stabilisce, concorde la Giunta, che l'interessato sia audito nella seduta che si terrà il prossimo 13 aprile.

Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283), del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio (*Svolgimento e conclusione*) 5

AUDIZIONI

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283), del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.

(Svolgimento e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, sottolineando che si procederà dapprima alla formulazione di quesiti e osservazioni da parte dei commissari e, successivamente, all'intervento del ministro di risposta ai rilievi avanzati.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Claudia MANNINO (M5S), Salvatore MATARRESE (SCpI), Roger DE MENECH (PD), i senatori Marco FILIPPI (PD), Andrea CIOFFI (M5S), Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Massimiliano MANFREDI (PD), il senatore Maurizio ROSSI (Misto), la deputata Serena PELLEGRINO (SI-SEL) e il *presidente della 8^a Commissione del Senato della Repubblica*, Altero MATTEOLI.

Il Ministro Graziano DELRIO risponde ai quesiti posti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il ministro Graziano Delrio e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..

6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.

C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle stesse Commissioni, svoltosi nella medesima data, è stato fissato alle ore 14 di venerdì 8 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512-A Governo

7

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 30 marzo 2016.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inqui-

namento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512-A Governo.

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 9.55 alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sulle tematiche del diritto d'autore interessate dalla direttiva 2014/26/UE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
ERRATA CORRIGE	8

AUDIZIONI

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Michele BORDO. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sulle tematiche del diritto d'autore interessate dalla direttiva 2014/26/UE.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luigi DALLAI (PD), Umberto D'OTTAVIO (PD), Andrea ROMANO (PD), Luigi GALLO (M5S), Francesca BONOMO (PD), Maria COSCIA (PD) e Marina BERLINGHIERI (PD).

Il Ministro Dario FRANCESCHINI fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 615 del 23 marzo 2016, a pag. 195, seconda colonna, ventesima riga, sostituire le parole: «*Al comma 1*» con le seguenti: «*Al comma 2*».

Alla ventisettesima riga sostituire le parole: «*Al comma 1*» con le seguenti: «*Al comma 2*».

Alla trentaduesima riga sostituire le parole: « *Al comma 1* » con le seguenti: « *Al comma 2* ».

Alla trentasettesima riga sostituire le parole: « *Al comma 1* » con le seguenti: « *Al comma 2* ».

A pag. 196, prima colonna, alla prima riga sostituire le parole: « *Al comma 1* » con le seguenti: « *Al comma 2* ».

A pagina 202, prima colonna, quarantacinquesima riga, aggiungere le seguenti parole: « , Ginefra, Vico, Di Gioia ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Emendamenti C. 1454 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Emendamenti C. 3512-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015. Emendamenti C. 3329-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Emendamenti C. 2212-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
INTERROGAZIONI:	
5-06559 Massimiliano Bernini e altri: Sull'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione degli incendi	12
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	18
5-06603 Scuvera: Sulla procedura di conferimento alla città di Varzi di una ricompensa al valor civile	12
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	19
5-06890 Tino Iannuzzi e altri: Sulle vicende amministrative del Comune di Scafati	13
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	20
5-07370 Fabbri e altri: Sulla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica nei poligoni di tiro privati	13
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	22

5-07417 Pili: Sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	14
5-07561 Marco Di Maio: Sulla soppressione del distacco della polizia stradale di Rocca San Casciano	14
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	24
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Emendamenti C. 1454 ed abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) **Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;** b) **Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di**

impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) **Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;** d) **Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;** e) **Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004;** f) **Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.**

Emendamenti C. 3512-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti 4.100 e 6.100 delle Commissioni, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015.

Emendamenti C. 3329-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.

Emendamenti C. 2212-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 marzo 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.

5-06559 Massimiliano Bernini e altri: Sull'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione degli incendi.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea infatti come l'interrogazione poneva due quesiti chiari. Il primo riguardava la questione se i depositi di olio di oliva di un frantoio siano ricompresi nel punto 12 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. A tale quesito gli stessi vigili del fuoco non hanno dato risposte certe. Prende quindi atto con soddisfazione della risposta affermativa del Governo, anche se non la condivide del tutto. Un secondo quesito riguardava l'emanazione di precise linee guida e su questo la risposta del Governo non è stata esauriente, anche se, da quanto a lui risulta, alla fine del mese di gennaio si è aperto un tavolo tecnico sul tema.

5-06603 Scuvera: Sulla procedura di conferimento alla città di Varzi di una ricompensa al valor civile.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario, con particolare riferimento alla ricostituzione della Commissione consultiva per la concessione di ricompense al

valore e al merito civile, cosa che renderà più celere l'iter della concessione della ricompensa oggetto dell'interrogazione in titolo. Sottolinea il valore di esperienze come quelle della Repubblica partigiana di Varzi che hanno anticipato quei valori che sono propri della nostra Costituzione ed auspica l'istituzione di un circuito delle repubbliche partigiane, che contribuirebbe a una loro maggiore conoscenza.

5-06890 Tino Iannuzzi e altri: Sulle vicende amministrative del Comune di Scafati.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Bocci per l'articolata e precisa risposta. Evidenzia che le argomentate preoccupazioni e le molteplici e motivate ragioni, poste a fondamento dell'atto di sindacato ispettivo che ha presentato con i Colleghi Tartaglione, Paris e Valiante, sono confermate dalla decisione assunta dal Ministero dell'Interno di autorizzare, ai sensi del Testo unico degli Enti Locali, una Commissione di accesso presso il Comune di Scafati, sulla base anche del pronunciamento unanime assunto – come ha indicato il Sottosegretario – « in una riunione tecnica di coordinamento presso la Prefettura di Salerno con la partecipazione dei responsabili provinciali delle Forze di Polizia, compresa la Direzione investigativa antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica di Salerno ».

Ritiene ora necessario che la predetta Commissione, nel pieno e rigoroso esercizio delle sue funzioni e delle sue competenze, provveda a tutti gli accertamenti, le verifiche e gli approfondimenti necessari per ricostruire la situazione nel Comune di Scafati e per accertare se si riscontrino infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero forme di condizionamento tali da compromettere o alterare il libero e sereno svolgimento dell'attività gestionale ed amministrativa dell'Ente locale.

Rileva come siano confermate le giuste ragioni sia degli interroganti, sia dei gruppi consiliari di opposizione nel Consiglio comunale di Scafati, che con forza hanno sollevato la questione, del tutto anomala ed ingiustificata, legata alla procedura di decadenza del Sindaco per lite pendente, incredibilmente avviata e poi – a conferma della fondatezza delle critiche sollevate – bloccata e non più portata avanti e, quindi, superata dallo stesso Sindaco di quella comunità, con la rinuncia al ricorso al T.A.R. Campania-Sezione di Salerno.

5-07370 Fabbri e altri: Sulla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica nei poligoni di tiro privati.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario, in quanto concorda sul fatto che in parte la responsabilità dell'incidente oggetto dell'interrogazione sia da attribuire a singoli. Nel contempo rileva come ci siano lacune normative da colmare, ad iniziare dall'attuazione del decreto legislativo n. 204 del 2010, alla quale sta lavorando un gruppo di lavoro al quale non comprende perché non partecipino i vigili del fuoco. Quello di Ferrara è infatti l'ultimo di una serie di incidenti avvenuti nei poligoni di tiro che dimostrano l'insufficienza delle disposizioni sui controlli ed evidenziano come il problema non sia solo quello delle armi da fuoco ma delle possibili esplosioni a causa della saturazione dell'aria in ambienti chiusi e pieni di munizioni. I poligoni non sono, a suo avviso, impianti sportivi e le loro piccole dimensioni facilitano l'elusione dei controlli propri dei luoghi di intrattenimento. Ritiene, in conclusione, necessario intervenire a livello legislativo con norme che semplifichino la disciplina al fine di renderla più chiara ed efficace.

5-07417 Pili: Sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'interrogante ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Acquisito il consenso del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione ad altra data.

5-07561 Marco Di Maio: Sulla soppressione del distacco della polizia stradale di Rocca San Casciano.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*)

Marco DI MAIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario e dell'impegno di mantenere il distacco della polizia stradale oggetto dell'interrogazione in titolo.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2016.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva come l'esito delle audizioni svolte sia stato, a suo avviso, quello di far naufragare l'assunto alla base della proposta di legge più rilevante, a prima firma del deputato Lorenzo Guerini. La grande maggioranza degli esperti intervenuti ha infatti rilevato come sarebbe costituzionalmente illegittima una norma che legasse la partecipazione alle elezioni all'adozione di un modello definito di partito. Ritene, quindi, che vi sia ora la necessità di ripartire da zero, sulla base di un nuova proposta di legge o di un nuovo testo della maggioranza. Auspica che alla discussione su questo nuovo testo sia dato grande spazio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente al deputato Toninelli che la Commissione sta svolgendo l'esame preliminare di cinque proposte di legge abbinata. Assicura inoltre che, una volta presentata dal deputato Richetti la proposta relativa all'adozione del testo base, essa sarà discussa in modo da permettere ai componenti della Commissione di pronunciarsi sulla stessa, esprimendo la propria posizione di merito.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ringrazia il deputato Toninelli per il contributo dato alla discussione preliminare e si augura che altri colleghi, come hanno preannunciato, intervengano, tra la seduta di oggi e quella di domani. Anticipa che, anche sulla base degli orientamenti emersi dalle audizioni e dal dibattito, sta predisponendo un testo unificato che si impegna a presentare per la prossima settimana. Non concorda con il collega Toninelli col fatto che siano venute meno le ragioni d'essere della proposta di legge a prima firma Lorenzo Guerini, da lui inoltre considerata alla pari delle proposte di legge presentate. Rimane infatti ben viva la necessità di dare concretezza, come sottolineato da molti esperti nel corso delle audizioni, ai concetti di « liberamente » e di « metodo democratico » enunciati dall'articolo 49 della Costituzione. E non è venuta meno l'esigenza, alla base anche della proposta di legge Lorenzo Guerini, di

rispetto dei principi di trasparenza e di democrazia interna nell'organizzazione di un partito. Preannuncia che il testo che proporrà cercherà di inquadrare in modo non rigido elementi di garanzia che assicurino il rispetto di tali principi, in armonia col dettato dell'articolo 49 della Costituzione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) raccoglie la sollecitazione del relatore ed espone la posizione del suo gruppo che, nell'essere favorevole a una maggiore garanzia di democrazia nella vita dei partiti, è del tutto contrario a norme che prevedano la riacquisizione di partiti che non adottino il modello indicato per legge. Tale posizione è in linea con l'opinione espressa da molti degli esperti intervenuti in audizione e, in particolare, dal professor Nicolò Lipari.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, intervenendo per chiarire la propria posizione politica all'interno del dibattito, esprime i suoi dubbi sulla previsione della riacquisizione, ma ritiene che sarebbe di grande utilità lavorare su due temi. Lo scopo è quello di garantire la partecipazione dei cittadini alla vita politica e a quella dei partiti, disciplinando da una parte l'organizzazione interna e assicurando dall'altra la trasparenza. Sottolinea come si tratti di lavorare non in modo creativo, ma sulla base sia delle norme del codice civile sulle associazioni applicabili anche ai partiti, sia di una giurisprudenza consolidata. Ricorda infatti numerose sentenze che hanno riguardato la vita interna e l'organizzazione dei partiti e dei gruppi politici organizzati. Osserva come perseguire l'obiettivo della trasparenza non significhi dettare le regole di funzionamento interno del partito, ma consentire al cittadino che si vuole iscrivere o che intende dare un contributo a un partito, di conoscere tali regole. In conclusione, ribadisce che le norme esistono già, ma che sarebbe un lavoro proficuo nell'interesse dei cittadini codificare i principi e le disposizioni che si applicano a tutti i partiti e movimenti politici soprattutto quando questi non abbiano regole specifiche sulla pro-

pria struttura e sul proprio funzionamento.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) preannuncia la presentazione in tempi brevi di una proposta di legge del suo gruppo sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, con una visione dei partiti quali strumento della partecipazione dei cittadini. Sottolinea come l'articolo 49 era di per sé « autoapplicabile » nel contesto in cui è maturato. Un contesto caratterizzato da partiti antifascisti visti come simbolo di democrazia dai cittadini che vi aderivano. Diverso è il discorso se lo si lega alla situazione attuale, dove esistono partiti leggeri, meno strutturati che non forniscono adeguate garanzie ai cittadini. Da qui l'esigenza di regole di garanzia minime e condivise, anche per porre un argine al discredito dei partiti, discredito che coinvolge indissolubilmente anche le istituzioni. Solo attuando l'articolo 49 si può quindi ricreare la fiducia nei partiti. Ritiene, anzi, che sarebbe utile intervenire direttamente sul testo costituzionale, chiarendo che la portata del concetto di « metodo democratico » va esteso alla vita interna dei partiti. Ritiene infatti che l'estensione del metodo democratico all'interno del partito, senza pregiudicare per questo le diverse scelte organizzative, sia un fondamentale indice di trasparenza.

Andrea CECCONI (M5S) ribadisce che il suo gruppo ritiene che bisogna ripartire da zero per la costruzione di un testo base. Preliminarmente osserva che se la preoccupazione è quella di ridare fiducia ai partiti, con l'insieme delle proposte di legge all'esame della Commissione si aumenta invece la loro disaffezione. Infatti la ragione di questa disaffezione non è la mancanza di organizzazione, ma la cattiva prova data dai partiti che troppo spesso, nella migliore delle ipotesi, si sono trasformati in comitati d'affari. La strada per una buona legge è far sapere ai cittadini chi finanzia i partiti e disciplinare le fondazioni che sono in modo non chiaro alle spalle dei partiti. Questi sono gli

aspetti che più interessano ai cittadini, non certo l'organizzazione dei partiti.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) rileva che la questione della disciplina dei partiti politici era sorta già nella scorsa legislatura, dopo l'approvazione di quella legge che, in modo a suo avviso sbagliato, aveva cancellato rimborsi pubblici ai partiti politici. A questo proposito osserva che l'articolo 49 va letto come esteso a tutti i gruppi politici organizzati, dato che i costituenti non potevano certo avere in mente i modelli esistenti oggi. Ritene un errore ragionare nell'ottica di una legge che piaccia ai cittadini. L'obiettivo deve essere invece quello di costruire una buona legge che dia attuazione all'articolo 49 della Costituzione. Osserva inoltre che nell'approccio a questa tematica si sconta un dato culturale che parte da lontano e riguarda il rapporto tra partito politico e istituzioni. In questo senso il primo vero modello organizzativo di partito al centro della vita politica e istituzionale è stato il Partito nazionale fascista e questo modello è stato parzialmente riprodotto anche nel dopoguerra dai maggiori partiti che erano strutturati in modo tale che le decisioni, sia a livello locale che a livello nazionale, fossero di fatto assunte dai partiti e trasferite in capo alle istituzioni che avevano il compito di formalizzarle e di attuarle. I partiti hanno spesso interpretato questo ruolo di centralità con un senso di onnipotenza, favorito dalla mancanza del riconoscimento di una personalità giuridica. La crisi di questo sistema dovuta al venir meno del potere unificante dei partiti, rende quanto mai attuale l'articolo 49 della Costituzione. Il nostro sistema politico-costituzionale, infatti, funziona soltanto nella misura in cui i partiti riescono a svolgere un ruolo istituzionale omologante. Ritene tuttavia che per recuperare a pieno tale funzione occorra, accanto a una buona legge, un'assunzione di consapevolezza da parte degli attuali partiti e movimenti politici sul ruolo fondamentale che essi giocano nel funzionamento del sistema democra-

tico. A suo avviso, una buona legge sui partiti deve contenere il riconoscimento della personalità giuridica e il controllo delle fonti di finanziamento. Su questo punto dichiara la sua contrarietà a qualsiasi finanziamento privato, preferendo quello pubblico. Nota, infatti, come il sistema di finanziamento privato favorisca gli interessi di *lobbies* e di gruppi economici. Sono inutili, quindi, regole rigide sull'organizzazione interna, perché un partito può essere libero di determinare la propria organizzazione e saranno poi i cittadini in qualità di elettori a compiere le proprie scelte col voto. Ritene invece fondamentale la previsione di controlli esterni riguardo alla parità di accesso ai mezzi di comunicazione e alla scelta delle candidature.

Danilo TONINELLI (M5S) desidera precisare come gran parte degli esperti abbiano concordato sull'« autoapplicabilità » dell'articolo 49, con le limitazioni previste dagli articoli 18 e 19 e dalla XII disposizione transitoria, e hanno sottolineato la rilevanza della questione dei finanziamenti. È qui che bisogna applicare il principio della trasparenza, nel rendere note le donazioni che oggi, se inferiori a centomila euro, sono conoscibili solo col consenso dei donatori. È un sistema che può portare a un totale controllo su un partito. Vanno inoltre disciplinate, sempre nell'ottica di trasparenza, le *lobbies* e le fondazioni.

Mara MUCCI (Misto) rileva che molti degli esperti hanno sottolineato la necessità di attuare l'articolo 49. Nel concordare col collega Bianconi, osserva però che vada fatto qualche intervento sull'organizzazione interna per dare la possibilità a tutti gli iscritti di partecipare alla vita del partito e di concorrere alle decisioni. Va inoltre garantita la trasparenza sul piano economico e al riguardo rileva come molti partiti non abbiano presentato i loro bilanci.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene corretto il richiamo alla

trasparenza, specie sul piano dei finanziamenti, anche se su questo aspetto sono stati fatti molti progressi. Concorda con il collega Bianconi sul fatto che un partito è libero di darsi la propria organizzazione, ma quello che non è accettabile che non si conoscano le norme e i principi che disciplinano tale organizzazione. È un

principio di trasparenza a garanzia di chi si iscrive a un partito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-06559 Massimiliano Bernini e altri: Sull'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione degli incendi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Bernini, unitamente ad altri deputati, pone una serie di questioni inerenti all'assoggettamento dei depositi di olio di frantoio per la molitura delle olive alla normativa di prevenzione incendi. Chiede, in particolare, se siano previste iniziative per l'emanazione di specifiche regole tecniche per gli impianti di stoccaggio degli olii di origine vegetale che tengano conto del loro ridotto rischio antincendio.

Premetto che il vigente quadro normativo vede i depositi e le rivendite di liquidi combustibili, di qualsiasi derivazione e di capacità geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo, assoggettati ai controlli e agli adempimenti di prevenzione incendi previsti ai sensi del punto 12 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Tale inquadramento è stato ribadito anche nel corso di un incontro tenutosi di recente presso il Dipartimento dei vigili del fuoco con i rappresentanti di Assofrantoi e di Confagricoltura.

Del tema evidenziato si occupa un disegno di legge di iniziativa governativa, l'Atto Senato 1328-B, approvato dalla Ca-

mera dei deputati nello scorso mese di febbraio e attualmente all'esame della Commissione Agricoltura del Senato, che stabilisce, in ordine allo specifico punto, l'innalzamento a sei metri cubi di capacità della soglia di assoggettamento dei depositi di olio di oliva agli obblighi di prevenzione incendi, al pari di quanto già previsto per i depositi di prodotti petroliferi.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi primi anni di vigenza del suddetto decreto n. 151, questa Amministrazione ritiene che tale misura consenta di realizzare un equo temperamento tra l'esigenza prioritaria di mantenere un elevato standard di tutela della pubblica incolumità e l'obiettivo perseguito dai titolari delle attività in questione di ridurre gli oneri burocratici e finanziari a loro carico.

Essa, quindi, è condivisibile e costituisce un passo avveduto nella direzione auspicata dagli onorevoli interroganti e dalle associazioni di categoria.

L'eventuale esclusione dei depositi di olio d'oliva dai controlli di prevenzione incendi ovvero anche solo l'ulteriore innalzamento della soglia di assoggettamento ai controlli medesimi altererebbero questo equilibrio.

ALLEGATO 2

5-06603 Scuvera: Sulla procedura di conferimento alla città di Varzi di una ricompensa al valor civile.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Scuvera chiede al Ministero dell'interno di avviare la procedura per la concessione di una ricompensa al merito civile alla città di Varzi, distintasi per episodi di eroismo nella lotta contro il nazifascismo e per aver dato vita nel settembre del 1944, cioè mentre l'Italia era ancora scossa dagli eventi della seconda guerra mondiale, ad una Repubblica partigiana costituente uno dei primi esperimenti di amministrazione democratica del nostro Paese.

Al riguardo, informo che gli uffici competenti del Ministero dell'interno hanno già concluso l'iter istruttorio relativo alla proposta di ricompensa in questione, avanzata dalla prefettura di Pavia. Attualmente, la proposta è in attesa di essere valutata dalla competente «Commissione per la concessione delle ricompense al valore e al merito civile», il cui parere è obbligatorio salvo in casi eccezionali.

Ricordo che tale Commissione, presieduta da un Prefetto e composta da un senatore e un deputato designato dai Presidenti delle rispettive assemblee, oltreché da rappresentanti di varie Amministrazioni dello Stato, era stata soppressa dal-

l'articolo 12 del decreto legge n. 95 del 2012, unitamente a una serie di altri organismi collegiali.

Dopo un lungo periodo di inattività, essa è stata ricostituita nel secondo semestre dello scorso anno, a seguito della pronuncia con cui il Consiglio di Stato, accogliendo le argomentazioni formulate da questa Amministrazione, aveva manifestato l'avviso che potesse continuare a svolgere la propria attività di consulenza.

Pertanto, la Commissione solo da poco tempo ha potuto riprendere l'esame delle numerosissime pratiche giacenti, seguendo — come da prassi — un ordine cronologico.

L'interrogante chiede inoltre che sia riconosciuta la medaglia d'oro al valore civile a sei partigiani che permisero quell'esperienza storica, in qualità di componenti della Giunta democratica della Repubblica partigiana di Varzi.

In proposito, faccio presente che l'istruttoria di rito ai fini della concessione dell'onorificenza ai predetti può essere avviata solo dietro proposta formulata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960.

Tale proposta, al momento, non risulta essere pervenuta.

ALLEGATO 3

5-06890 Tino Iannuzzi e altri: Sulle vicende amministrative del Comune di Scafati.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Iannuzzi, unitamente ad altri deputati, nel riferirsi alle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Salerno che hanno interessato il Sindaco del Comune di Scafati Angelo Pasqualino Aliberti, chiede l'effettuazione di ispezioni e verifiche volte ad accertare l'eventuale sussistenza nell'ente locale di infiltrazioni della criminalità organizzata oppure di forme di condizionamento amministrativo.

Come ricordato dagli stessi onorevoli interroganti, negli ultimi anni l'Amministrazione comunale di Scafati è stata investita da vicende giudiziarie che hanno riguardato alcuni amministratori dell'Ente e lo stesso Sindaco.

Da ultimo, un'operazione del settembre dello scorso anno – a cui pure si fa riferimento nell'interrogazione – ha condotto l'Arma dei carabinieri e la Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ad eseguire diverse perquisizioni nei confronti di 5 indagati, tra i quali appunto il Sindaco, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concussione, corruzione e abuso d'ufficio.

L'indagine è tuttora in corso e coperta da segreto istruttorio.

L'intera vicenda giudiziaria è stata oggetto di approfondita valutazione nel corso di una riunione tecnica di coordinamento svoltasi lo scorso 19 febbraio presso la Prefettura di Salerno, con la

partecipazione dei responsabili provinciali delle Forze di Polizia, compresa la Direzione investigativa antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica di Salerno presso il Tribunale di Salerno, delegato alla Direzione distrettuale antimafia.

Tutti i presenti hanno concordato sulla necessità di promuovere l'accesso al Comune di Scafati, ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali.

Pertanto, il 21 marzo scorso il Prefetto di Salerno, su delega del Ministro dell'interno, ha nominato una Commissione d'indagine con il compito di svolgere mirati accertamenti diretti a verificare eventuali, possibili condizionamenti e infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nell'ambito dell'attività gestionale ed amministrativa dell'ente locale.

La Commissione si è insediata il giorno dopo – il 22 marzo –, avviando l'attività ispettiva per il tempo previsto di tre mesi prorogabili, una sola volta, per ulteriori tre mesi.

Lascio per ultima, in quanto oramai superata, la questione relativa alla decadenza del primo cittadino Aliberti, nei cui riguardi era sopravvenuta una causa di incompatibilità: quella che impedisce di ricoprire la carica di Sindaco a colui che ha lite pendente con il Comune, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo.

Nell'atto di sindacato ispettivo, gli onorevoli interroganti paventano che la proce-

dura di decadenza sia stata intrapresa dal Consiglio comunale strumentalmente, cioè per consentire al signor Aliberti di ricandidarsi nuovamente alla carica di sindaco, eludendo il divieto di più di due mandati consecutivi sancito dalla normativa.

Informo, in proposito, che la questione è venuta meno con la rinuncia da parte dello stesso Sindaco al ricorso al T.A.R. Campania – Sezione di Salerno, che aveva dato origine alla condizione di incompatibilità.

ALLEGATO 4

5-07370 Fabbri e altri: Sulla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica nei poligoni di tiro privati.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fabbri, unitamente al altri deputati, prende spunto dal grave incendio che lo scorso 10 gennaio ha distrutto un poligono di tiro privato in provincia di Ferrara, in cui hanno perso la vita tre persone, per richiamare l'attenzione – più in generale – sull'attuale sistema autorizzatorio e di controllo di tali impianti e chiedere di valutarne l'adeguatezza anche ai fini dell'eventuale adozione di iniziative urgenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Premetto che sull'episodio sono tuttora in corso le indagini finalizzate all'accertamento di eventuali responsabilità penali in capo al Presidente, rappresentante legale dell'Associazione dilettantistica « Poligono Portomaggiore », intestataria del poligono di tiro, e al gestore dell'impianto.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose, incendio e crollo di costruzioni e delitto colposo di danni. Di recente, peraltro, il rappresentante legale dell'Associazione e il gestore dell'impianto sono stati denunciati, rispettivamente, per falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e per locazione di armi da fuoco e vendita di munizioni.

Le indagini in corso hanno, infatti, permesso di accertare che l'associazione sportiva dilettantistica, in nome della quale veniva condotto il poligono, non era mai stata costituita nonostante l'avvenuta formale comunicazione inviata alle Autorità provinciali e locali di pubblica sicu-

rezza e che all'interno del poligono si procedeva a vendita di munizioni e cessione in comodato di armi da fuoco in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Rappresento, altresì, che il Questore ha disposto nell'immediato la sospensione del porto di fucile per uso sportivo in uso al gestore del poligono, mentre il presidente dell'Associazione ha consegnato spontaneamente il medesimo titolo. Successivamente, sempre nei confronti del gestore è stato adottato il provvedimento di divieto di detenzione di armi.

Rispondendo ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, rilevo che essi prendono le mosse dalla considerazione che l'attività dei poligoni di tiro privati debba essere assoggettata a un'autorizzazione di pubblica sicurezza, non essendo sufficiente una mera comunicazione di inizio attività alle autorità locali.

Al riguardo, rappresento che, in forza della novella introdotta nel 2010 con il decreto legislativo n. 204, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'articolo 57, terzo comma, già prevede per tale settore un regime autorizzatorio.

La licenza è rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Il sindaco deve essere sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non abbia egli stesso la competenza a rilasciare il titolo autorizzatorio.

La disposizione tuttavia non è ancora efficace, richiedendosi, per la sua attuazione e per la disciplina transitoria, l'emanazione di specifiche disposizioni regolamentari.

A tal fine, già dal mese di maggio dello scorso anno è al lavoro un apposito Gruppo di esperti con il compito di fornire sull'argomento un qualificato e puntuale contributo tecnico-giuridico. L'attività del *team* è prossima alla conclusione.

Il regolamento è, quindi, in fase di avanzata predisposizione. Esso, tra l'altro, dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Posso dire fin d'ora che il provvedimento definirà, in maniera armonica e sistematica, la disciplina relativa al rilascio della licenza in questione. In tale ambito, saranno determinate le caratteristiche tecniche minime afferenti alle cosiddette difese attive e passive, le distanze di sicurezza relative alla gittata massima dei proiettili, nonché tutti i profili per la salvaguardia ambientale riguardanti l'impatto acustico, lo smaltimento dei residui dell'attività di sparo, come pure sarà espressamente stabilito il mantenimento in sicurezza delle caratteristiche minime medesime per tutto il periodo di validità della licenza.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, rassicuro gli onorevoli interroganti che il settore dei poligoni privati non è sguarnito di controlli e autorizzazioni a tutela della sicurezza e incolumità pubbliche.

Non appare dubbio, infatti, che i gestori dei poligoni privati dovranno munirsi della licenza di cui al primo comma del citato articolo 57 del Testo unico nell'ipotesi in cui l'attività di tiro si svolga « *in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa* ».

Tale obbligo è presidiato sotto il profilo penale, atteso che l'articolo 703 del codice penale punisce chiunque usi armi da fuoco *sine titulo* nei predetti luoghi.

Viene in rilievo anche l'autorizzazione prevista dall'articolo 68 del Testo unico,

per l'ipotesi in cui l'apertura o la gestione del poligono privato siano connesse allo svolgimento di attività di intrattenimento.

Faccio presente altresì che i poligoni di tiro sono sottoposti anche ai controlli in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e a quelli di prevenzione incendi, questi ultimi riferiti ai poligoni con capienza superiore a 100 persone o con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri. In tal senso, si è espresso il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco in una recente audizione informale presso la Commissione VIII della Camera nell'ambito dell'esame di una proposta di legge che vede come prima cofirmataria proprio l'onorevole Fabbri.

In definitiva, con riferimento alle tipologie di poligoni appena indicate, è da escludere quanto paventato dagli onorevoli interroganti e cioè che un'attività di tiro in campo o poligono privato possa legittimamente essere iniziata ed esercitata attraverso il mero ricorso alla dichiarazione di inizio di attività.

Si dà atto, comunque, che vi sono aspetti e situazioni meritevoli di ulteriore disciplina, ma – come ho appena detto – a ciò si provvederà con il regolamento in via di definizione, fermo restando ovviamente il potere del Parlamento di intervenire sulla materia.

Per completezza, informo che, ai fini della risposta alla presente interrogazione, è stato interpellato il Ministero dell'ambiente, che ha comunicato di avere particolare interesse a disciplinare la tematica dell'impatto acustico sull'ambiente e le popolazioni derivante dall'esercizio delle attività sportive, tra cui anche i poligoni di tiro. A tale proposito, esso sta predisponendo uno schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 19 della legge n. 161 del 2014.

ALLEGATO 5

5-07561 Marco Di Maio: Sulla soppressione del distacco della polizia stradale di Rocca San Casciano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Di Maio, nel sottolineare l'efficienza e la professionalità del distacco della Polizia stradale di Rocca San Casciano, chiede di adottare le iniziative necessarie a scongiurare la paventata chiusura, evidenziando gli effetti negativi che questa misura produrrebbe sulla sicurezza dei cittadini e degli automobilisti della zona interessata.

Il mantenimento di tale presidio è fortemente sostenuto dalla comunità, dalle componenti politiche e dalle istituzioni locali, in particolare dall'Amministrazione comunale di Rocca San Casciano, che si è resa disponibile a « concordare un progetto di salvaguardia del distacco che preveda un rapporto contrattuale relativo agli immobili assegnati mediante la formula della locazione a canone agevolato o anche quella del comodato ».

Rappresento che l'ipotesi della soppressione di una serie di uffici di polizia sul territorio nazionale è legata all'attuazione di un piano di razionalizzazione che è stato sottoposto al parere delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza nei primi mesi del 2014, e che allo stato attuale non è ancora stato definito.

Ciò in quanto è sopravvenuta, nel frattempo, la legge n. 124 del 7 agosto 2015 che, nel delegare al Governo l'emanazione di una serie di decreti legislativi in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha individuato alcuni importanti criteri direttivi proprio in tema di riordino del sistema della sicurezza.

Tra tali criteri vi sono quelli di evitare sovrapposizioni dispersive nell'esercizio delle funzioni di polizia e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, in adesione ai principi di efficienza della spesa pubblica.

Informo, pertanto, che si potrà procedere con il piano di razionalizzazione dei presidi di polizia su tutto il territorio nazionale solo quando, a completamento del percorso normativo avviato con la predetta legge di delega, saranno emanati il decreto legislativo e il regolamento discendente che puntualizzeranno i contenuti della riorganizzazione del sistema della sicurezza.

Il processo di riordino riguarderà anche le sedi della Polizia stradale, dato che dagli inizi degli anni '90 – periodo a cui risale l'ultimo processo di riorganizzazione – sono intervenute notevoli trasformazioni nella sicurezza dei traffici stradali, legate all'aumento dei volumi di traffico e ai cambiamenti delle direttrici principali.

In ogni caso, assicuro fin d'ora che i contenuti di tali provvedimenti attuativi saranno dettati da esclusive esigenze di efficientamento e di adeguamento organizzativo alla trasformazione tecnologica e infrastrutturale del Paese, senza che ne venga a soffrire la qualità del prodotto sicurezza.

Informo, con l'occasione, che l'iter del decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia è stato avviato ed è a buon punto.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 20 gennaio. Su di

esso si è già espressa favorevolmente la Conferenza unificata, mentre si è in attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

In ordine all'ultimo quesito posto dall'interrogante, comunico che i lavori di

costruzione della nuova sede del distacco-mento dei vigili del fuoco di San Casciano sono in fase di ultimazione.

Si prevede che entro la prossima estate i Vigili del fuoco si trasferiranno nella nuova sede, con contestuale abbandono di quella attuale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Audizione di Luigi Riello, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, di Nunzio Fragliasso, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, e di Leonida Primicerio, procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno (*Svolgimento e conclusione*)

26

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Audizione di Luigi Riello, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, di Nunzio Fragliasso, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, e di Leonida Primicerio, procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Ca-

mera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Luigi RIELLO, *procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli*, Ugo RICCIARDI, *sostituto procuratore presso la Corte di Appello di Napoli*, Leonida PRIMICERIO, *procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno*, Nunzio FRAGLIASSO, *procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli* e Aldo DE CHIARA, *avvocato generale presso la Corte di Appello di Salerno*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio MAROTTA (AP), Carlo SARRO (FI-PdL) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Ugo RICCIARDI, *sostituto procuratore presso la Corte di Appello di Napoli*, Luigi RIELLO,

procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, Leonida PRIMICERIO, procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno, Aldo DE CHIARA, avvocato generale presso la Corte di Appello di Salerno e Nunzio FRAGLIASSO, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3511 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	37
COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329-A	35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo ALLI (AP), *relatore*, ricorda che la Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), firmata a Roma il 10 giugno 2014 in esame, che costituisce l'oggetto del disegno di legge di ratifica, modifica l'Allegato IV della Convenzione OCCAR. Rammenta altresì che l'OCCAR è stata istituita, al fine di dare vita ad un organismo permanente di gestione comune dei programmi di acquisizione di armamenti, con uno specifico accordo amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, firmato nel 1998.

Evidenzia quindi che con la ratifica della relativa Convenzione da parte dei quattro Stati membri fondatori (effettuata per l'Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348) l'Organizzazione ha conseguito la personalità giuridica a decorrere dal febbraio 2001.

Osserva poi che con l'adesione all'OCCAR del Belgio nel 2003 e della Spagna nel 2005 il numero dei Paesi membri è salito a sei, e che tuttavia la *membership* dell'Organizzazione conta complessivamente dodici Stati in quanto Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Turchia partecipano a uno o più programmi pur senza essere Stati membri.

Pone in rilievo in particolare che l'articolo 39 della Convenzione OCCAR riconosce piena personalità giuridica all'Organizzazione conferendole l'autorità di stipulare contratti, acquisire e cedere beni mobili ed immobili ed avviare procedimenti legali. Tali poteri sono esercitati dal Consiglio di sorveglianza, l'organo decisionale più elevato dell'OCCAR composto dai sei Ministri della Difesa degli Stati membri o dai loro delegati, che vi partecipano con diritto di voto, e presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri. Sottolinea quindi che il Consiglio di sorveglianza esercita la direzione e il controllo dell'Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati che il Consiglio istituisce al proprio interno e decide su tutte le que-

stioni che riguardano l'attuazione della Convenzione e che le riunioni del Consiglio di sorveglianza si tengono almeno due volte l'anno.

Rileva inoltre che l'obiettivo fondamentale dell'OCCAR è quello di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tale modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.

Ricorda quindi che attualmente sono in corso 11 programmi, tra i quali sei vedono la partecipazione italiana: si tratta dell'ESSOR (*European Secure Software defined Radio*) finalizzato principalmente a fornire l'architettura del *Software Defined Radio* (SDR) per scopi militari (con Finlandia, Francia, Polonia, Spagna e Svezia); delle fregate multiruolo FREMM (insieme con la Francia); del FSAF – PAAMS, sistema anti missile *Surface-to-Air* (con Regno Unito e Francia); del LSS (*Logistic Support Ship*), programma italiano per la realizzazione di una nave di supporto caratterizzata da *extraordinary capacity* e da alto grado di flessibilità a costi contenuti; del MUSIS – FA (*MUltinational Space based Imaging System*), ancora in fase preliminare (con la Francia); del PPA (Pattugliatori Polivalenti d'Alture), programma italiano.

Nota anche che con riferimento al contenuto della Decisione all'esame, essa modifica l'Allegato IV alla Convenzione OCCAR, il quale riguarda il processo decisionale.

Rammenta ancora che la Convenzione dispone, in linea generale, che tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per le decisioni sulle materie indicate dall'allegato IV, che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a maggioranza degli aventi diritto e che, inoltre, per quanto concerne le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza e dei Comitati di programma relative a piani di cooperazione ai quali non aderiscono tutti gli Stati membri dell'organizzazione, la Convenzione

prevede che le relative decisioni siano assunte soltanto dai rappresentanti degli Stati partecipanti ai suddetti programmi.

Evidenzia quindi che la *ratio* della modifica concordata dai sei Stati membri a livello di Consiglio di sorveglianza è finalizzata anche ad agevolare l'accesso all'OCCAR a nuovi Stati, soprattutto a quelli che già partecipano ai programmi dell'Organizzazione (come accennato si tratta di Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Turchia). Dall'ampliamento della *membership*, infatti, deriverà la riduzione della spesa annua a carico di ogni Stato membro per la partecipazione al Bilancio amministrativo dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA di Bonn.

Osserva inoltre che le tre modifiche incidono tutte sul paragrafo 1, lettera (a) che enumera le decisioni degli Stati membri da adottarsi a maggioranza qualificata rinforzata estendendone l'applicazione a tre nuove fattispecie.

Pone in rilievo poi che la definizione di maggioranza qualificata rinforzata è contenuta nell'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 1, lettera (a) dell'Allegato IV ai sensi del quale «una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari», e che attualmente dispongono di 10 diritti di voto solamente gli Stati membri fondatori dell'OCCAR, ossia Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Il Belgio e la Spagna, membri ma non fondatori, detengono rispettivamente 5 ed 8 diritti di voto ed osserva ancora che la prima modifica, introducendo il punto (ii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV include tra le decisioni prese da tutti gli Stati membri a maggioranza qualificata rinforzata anche l'«assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri».

Evidenzia altresì che la seconda modifica, include nel novero delle decisioni assunte a maggioranza qualificata rinforzata anche la «conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione». Ricorda in proposito che il capitolo X, ar-

ticoli 37 e 38, della Convenzione OCCAR prevede la possibilità della cooperazione con Stati non membri e con organizzazioni internazionali interessati a partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o ad uno o più programmi. Le forme di cooperazione sono disciplinate da appositi accordi oggetto di delibera da parte del Consiglio di sorveglianza.

Rileva inoltre che la terza modifica amplia il punto che prevede tale maggioranza per la nomina del direttore, richiedendo la maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore dell'Amministrazione esecutiva dell'OCCAR. Il ricorso alla maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore è resa necessaria dalla circostanza che, in caso di assenza o impedimento del Direttore, è il Vicedirettore a sostituirlo.

Nota poi che con la quarta modifica, infine, viene sostituito il testo del paragrafo 5 dell'Allegato IV; in virtù della nuova formulazione della disposizione l'Allegato stesso potrà «essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di sorveglianza a livello ministeriale».

Conclude auspicando una celere conclusione dell'*iter* di approvazione di questo disegno di legge: le modifiche introdotte dall'Accordo infatti consentiranno l'accesso di altri Stati all'OCCAR, determinando potenzialmente per gli attuali sei Stati membri un risparmio delle spese di partecipazione al Bilancio amministrativo dell'Ufficio centrale che attualmente ammontano, per il nostro Paese, così come per gli altri tre Stati fondatori (Regno Unito, Francia e Germania) a circa 1,7 milioni di euro annui.

Il Viceministro Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

C. 3529 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, osserva che questo Accordo è, al pari di altre intese già esaminate dalla Commissione esteri, sostanzialmente modulato sul *Tax Information Exchange Agreements* (TIEA) predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale: intese di questo tipo sono state sottoscritte dal Governo di Bermuda con quelli di altri Stati membri dell'Unione europea quali Regno Unito, Francia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Portogallo.

Evidenzia che si tratta di un'intesa in linea con gli orientamenti proposti e condivisi dal nostro Paese nelle diverse sedi internazionali – dal G20 all'Unione europea – in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

Rimarca che l'Accordo, pertanto, detta una serie di disposizioni volte a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza.

Rileva che, da parte italiana, la conclusione dell'Accordo in questione è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto esso può formare una delle premesse per iscrivere la Parte estera contraente nelle *white list* da emanare ai sensi della legge finanziaria per l'anno 2008 che, all'articolo 1, comma 83, ha novellato il Testo unico delle imposte sui redditi, delineando una nuova e più stringente disciplina contro l'elusione fiscale.

Passando ad illustrare i contenuti dell'Accordo, osserva che, ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scam-

bio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte indicate all'articolo 3, che per il nostro Paese sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. All'articolo 2 si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata. All'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo e pone in evidenza che particolare rilievo assume l'articolo 5, redatto secondo il richiamato modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Osserva inoltre che nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio, mentre le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o potrebbe consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.

Evidenzia poi che l'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.

Rimarca altresì che le Parti contraenti s'impegnano, in base all'articolo 10, ad adottare gli interventi normativi necessari per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. Qualora sorgano

controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, l'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.

Osserva ancora che all'articolo 12 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.

Infine, l'articolo 13 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.

Rileva inoltre che la relazione tecnica non evidenzia nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato: al contempo evidenzia « un potenziale recupero di gettito » che però prudenzialmente non viene stimato.

Conclude auspicando una celere approvazione del provvedimento in titolo, che rappresenta un significativo passo in avanti per aggredire il nodo dell'evasione e dell'elusione fiscale nei paradisi fiscali.

Il Viceministro Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

C. 3530 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, evidenzia che la Convenzione italo-panamense contro

le doppie imposizioni sul reddito, analogamente ad altre intese bilaterali già esaminate dalla Commissione Affari esteri, può costituire un valido strumento giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nella realtà panamense, ponendoli in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

Sottolinea quindi che le norme convenzionali sono modulate sulla base degli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi.

Passando ad illustrare i contenuti dell'Accordo, osserva che per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Evidenzia quindi che in merito al concetto di « residente di uno Stato contraente », in relazione alle persone diverse dalle persone fisiche (articolo 4, paragrafo 3), è stato previsto il riferimento al principio della « direzione effettiva » che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

Rileva altresì che, in materia di stabile organizzazione, le disposizioni della Convenzione sono sostanzialmente corrispondenti al modello dell'OCSE e all'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, unitamente a limitate varianti corrispondenti al modello delle Nazioni Unite relative a specifiche esigenze espresse da parte panamense.

Osserva inoltre che la tassazione dei redditi immobiliari, in base al modello dell'OCSE, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili delle imprese), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizza-

zione; in quest'ultima ipotesi lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Evidenzia ancora il particolare rilievo che assumono le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 che disciplinano le altre categorie di redditi di maggior interesse: dividendi, interessi e canoni.

Pone poi in rilievo che, con riferimento alla disciplina dei dividendi, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata stabilita un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte del 5 per cento per partecipazioni societarie uguali o superiori al 25 per cento, ovvero del 10 per cento per gli altri casi; analogamente, il paragrafo 7 prevede l'applicazione di una *branch tax* addizionale, nello Stato dove si trova la stabile organizzazione, sugli utili imponibili in base al paragrafo 1 dell'articolo 7; tale *branch tax* addizionale non potrà in ogni caso superare il 5 per cento degli utili.

Osserva ancora che in materia di interessi, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è stata concordata un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte del 5 per cento nel caso il beneficiario di tali redditi sia un istituto bancario e del 10 per cento per i restanti casi.

Rileva poi che anche in materia di canoni, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è prevista un'aliquota massima di ritenuta nello Stato della fonte, del 10 per cento.

Ricorda quindi che l'articolo 13 in materia di utili di capitale corrisponde agli standard dell'OCSE, e che al punto 5 del Protocollo aggiuntivo è stata inoltre introdotta una disposizione antielusiva riguardante l'alienazione di quote azionarie.

Quanto al metodo per evitare le doppie imposizioni, osserva che anche in questo Trattato internazionale è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria che limita l'ammontare del credito

relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Panama nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Pone in risalto quindi che uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda le disposizioni dell'articolo 25 e le disposizioni contenute al punto 6 del Protocollo aggiuntivo in tema di scambio di informazioni; l'accordo raggiunto a tale riguardo riflette interamente i più recenti standard dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, cosicché può ritenersi pienamente soddisfacente da parte italiana e in piena concordanza con gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale. Da parte panamense, l'accordo raggiunto sullo scambio di informazioni riflette un nuovo orientamento della controparte.

Osserva quindi che, sempre in un'ottica di contrasto di manovre elusive, è stata concordata l'introduzione di disposizioni antiabuso e antievasive di carattere generale (articolo 28, in materia di limitazione dei benefici).

Nota inoltre che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, dettagliati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, sono pari a 380.000 euro, imputabili ad una diminuzione del gettito per interessi, dividendi e canoni.

Raccomanda infine una rapida approvazione del disegno legge di ratifica in titolo, che si affiancherà all'Accordo bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti, già entrato in vigore, e che consoliderà il quadro giuridico che disciplina l'intensa cooperazione economica tra Italia e Panama.

Il Viceministro Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

C. 3285 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che il relatore, onorevole Manciuilli ha presentato conseguentemente un emendamento di recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, essendo necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 e l'autorizzazione di spesa per il triennio in corso, aggiornando la clausola di salvaguardia prevista al medesimo articolo 3.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, illustra l'emendamento 3.1 da lui presentato.

Il Viceministro Mario GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Manciuilli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Censore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3511 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali,

Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Attività produttive ha comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Avverte, altresì, che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che la relatrice, onorevole Zampa ha presentato conseguentemente un emendamento di recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, essendo necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 e l'autorizzazione di spesa per il triennio in corso, aggiornando la clausola di salvaguardia prevista al medesimo articolo 3.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, illustra l'emendamento 3.1 da lei presentato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Mario GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Zampa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 30 marzo 2016.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015.

C. 3329-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
C. 3285 Governo.**

EMENDAMENTO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3511 Governo.**

EMENDAMENTO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »

della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 1. La Relatrice.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti della relatrice</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta dal vicepresidente Massimo Artini il 14 e 15 marzo 2016 ad Amsterdam per partecipare al Seminario europeo « La dimensione parlamentare della cooperazione nel settore della difesa »	41
ALLEGATO 2 (<i>Relazione del vicepresidente Massimo Artini</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

C. 1623 Burtone.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Cultura hanno espresso parere favorevole; la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole subordinatamente all'accoglimento di due condizioni.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, presenta gli emendamenti 4.1 e 5.1 (*vedi allegato 1*), finalizzati a recepire nel testo le modifiche poste dalla Commissione Bilancio come condizioni del parere favorevole.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice.

Donatella DURANTI (SI-SEL), nel preannunciare che il suo gruppo voterà a favore degli emendamenti della relatrice, in quanto ricettivi di condizioni poste dalla Commissione Bilancio, esprime l'auspicio che le scuole e gli enti locali dispongano delle risorse finanziarie necessarie per attivare le iniziative previste dalla proposta di legge, in modo che la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo possa essere celebrata nel modo più consono.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.1 e 5.1 della relatrice; conferisce, quindi, alla deputata Paola Boldrini il mandato di riferire all'Assemblea favorevolmente sul nuovo testo della proposta di legge come risultante dall'esame in sede referente.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, rilevato che l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea potrebbe non essere rapida e che dal dibattito non sono d'altro canto emerse posizioni contrarie all'iniziativa legislativa, chiede al presidente di verificare se sia possibile procedere in sede legislativa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di attivare le procedure per verificare se sussistano i presupposti per chiedere l'assegnazione del provvedimento alla sede legislativa.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

C. 3199 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) con la quale i sei Stati membri (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio e Spagna) hanno introdotto alcune modifiche all'allegato IV alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione stessa. Tale allegato reca la disciplina del processo decisionale e al paragrafo 5 prevede espressamente che «dopo un periodo iniziale di tre anni, l'iter decisionale può essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti».

Come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, la proposta di modifica dell'Allegato IV alla Convenzione è mirata a far incrementare i programmi di armamenti in regime di cooperazione multinazionale, nonché ad agevolare l'adesione all'OCCAR da parte di altri Stati, soprattutto di quelli che già partecipano a programmi sviluppati dall'Organizzazione. Sempre nella relazione tecnica si precisa che l'adesione all'OCCAR da parte di uno o più nuovi Stati produrrebbe, per gli attuali sei Stati membri, un risparmio di spesa per la partecipazione al Bilancio amministrativo dell'Ufficio centrale: spesa che attualmente ammonta, per l'Italia, così come per gli altri tre Stati

fondatori, a circa di 1,7 milioni di euro annui.

L'OCCAR – la cui Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 15 novembre 2000, n. 348 – è stata istituita con l'obiettivo fondamentale di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che vengono ad essa assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, al fine di migliorare l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni (articolo 7 della Convenzione).

La sede generale dell'OCCAR è a Bonn, in Germania. La struttura istituzionale dell'Organizzazione è molto snella ed è composta dal Consiglio di sorveglianza e dall'Amministrazione esecutiva. Al Consiglio di sorveglianza partecipano, come rappresentanti dei sei Stati membri, con diritto di voto, i sei Ministri della difesa che hanno delegato, in via permanente, la partecipazione alle riunioni (previste almeno due volte l'anno) ai rispettivi Direttori nazionali degli armamenti o ad altri alti dirigenti competenti nel campo degli armamenti. Il Consiglio di sorveglianza esercita la direzione e il controllo dell'Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione.

Attualmente sono in corso 11 programmi, tra i quali vedono la partecipazione italiana i seguenti sei: ESSOR (*European Secure Software defined Radio*) finalizzato principalmente a fornire l'architettura del *Software Defined Radio* (SDR) per scopi militari e un High Data Waveform (HDR WF) militare compatibile con tale architettura (con Finlandia, Francia, Polonia, Spagna e Svezia); Fregate multiruolo FREMM (insieme con la Francia); FSAF – PAAMS, sistema anti missile *Surface-to-Air* (con Regno Unito e Francia); LSS – Logistic Support Ship, programma italiano per la realizzazione di una nave di supporto caratterizzata da *extraordinary capacity* e da alto grado di flessibilità a costi contenuti; MUSIS – FA *Multinational Space based Imaging System*,

ancora in fase preliminare (con la Francia); PPA – Pattugliatori Polivalenti d'Alture, programma italiano.

Passando ai contenuti di merito della modifica proposta, ricorda che la Convenzione dispone, in linea generale, che tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per quelle sulle materie indicate dall'allegato IV, che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a maggioranza degli aventi diritto. In particolare, le decisioni non sono adottate qualora vi siano dieci diritti di voto contrari. Dieci diritti di voto contrari spettano a ciascun dei quattro Stati membri fondatori (Italia, Germania, Francia e Regno Unito), ma possono risultare anche dalla somma dei diritti di voto di più Stati membri non fondatori (Spagna e Belgio, che hanno un numero inferiore di diritti di voto).

Con la modifica proposta si amplia il novero delle decisioni che possono essere adottate solo con la predetta maggioranza qualificata rinforzata. In particolare, potranno essere adottate con questa maggioranza le decisioni riguardanti le seguenti attività già svolte dall'OCCAR: l'assegnazione di un programma e l'integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri; la conclusione di accordi in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione (che prevedono, rispettivamente, che l'OCCAR possa cooperare con altre organizzazioni, con istituzioni internazionali e con Governi, organizzazioni e istituzioni di Stati non membri e che la cooperazione possa assumere la forma di partecipazione a uno o più programmi da parte di Stati non Membri o di organizzazioni internazionali); la nomina del Vicedirettore dell'OCCAR. Riguardo a quest'ultimo punto, è stato ritenuto necessario che anche tale nomina, al pari di quella del Direttore, sia effettuata con decisione a maggioranza qualificata rafforzata in considerazione del fatto che, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore sostituisce integralmente il Direttore.

Infine, viene abrogato il vigente paragrafo 5 dell'Allegato IV che prevede che, dopo un periodo iniziale di tre anni, l'iter

decisionale possa essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti, avendo tale dispositivo perso attualità.

In conclusione, preannuncia che proporrà di esprimere un parere favorevole, anche in considerazione degli indubbi vantaggi che deriveranno, in termini di efficienza dell'Organizzazione e di risparmi di spesa degli Stati membri, dalle modifiche prospettate dalla Decisione in esame.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) chiede di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere del relatore, in considerazione della necessità di approfondire alcuni aspetti della Decisione di cui al disegno di legge di ratifica in esame, il cui interesse per la Commissione Difesa è particolarmente significativo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla missione svolta dal vicepresidente Massimo Artini il 14 e 15 marzo 2016 ad Amsterdam per partecipare al Seminario europeo « La dimensione parlamentare della cooperazione nel settore della difesa ».

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il 14 e il 15 marzo scorsi il vicepresidente Artini ha partecipato, in rappresentanza della Commissione, a un Seminario organizzato dal Governo olandese, in collaborazione con un Istituto di ricerca olandese (l'Istituto

per le relazioni internazionali « Clingendael »), sul tema « La dimensione parlamentare della cooperazione nel settore della difesa ». Dopo aver ricordato che l'Olanda è il Paese cui spetta in questo semestre la presidenza dell'Unione europea, dà la parola al vicepresidente Artini perché riferisca in merito al Seminario.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) riferisce nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Svolge inoltre alcune considerazioni concepite come contributo ai lavori della prossima Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di difesa comune (PESC) e la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), che si riunirà all'Aia, nell'ambito delle attività del semestre di presidenza olandese, il 6, 7 e 8 aprile prossimi. Fa presente che la delegazione olandese ha sempre sostenuto, nelle riunioni della Conferenza, la convinzione che i Parlamenti nazionali debbano accrescere il loro coinvolgimento nel dibattito e nelle decisioni in materia di sicurezza e difesa comune, nei quali è oggi predominante il ruolo dei Governi nazionali. Dai lavori del Seminario in titolo sono emersi diversi spunti utili in questa direzione, dei quali dà conto, insieme alle proprie proposte, nelle osservazioni conclusive della sua relazione, soffermandosi in particolare sulla proposta di organizzare visite da effettuare *in loco* insieme a delegazioni di altri Parlamenti nazionali europei per promuovere la conoscenza all'estero delle missioni internazionali a comando italiano, a cominciare da UNIFIL in Libano e da EUNAVFOR MED; sulla proposta di attivare procedure interne ai Parlamenti nazionali per assicurare un maggiore coinvolgimento delle Commissioni competenti per materia nelle attività istruttorie al lavoro che le rispettive delegazioni svolgono in sede di Conferenza interparlamentare PESC-PSDC; nonché sulla proposta di costituire nei Parlamenti nazionali comitati incaricati di trattare esclusivamente le questioni della PESC-PSDC.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel dirsi d'accordo sull'esigenza di rafforzare l'attenzione che le Commissioni dedicano, per i profili di propria competenza, alle sedi di discussione europee, alle attività dell'Unione europea e al lavoro svolto dai Governi degli Stati membri dell'Unione europea, ricorda che la stessa Presidente della Camera ha evidenziato l'opportunità di valutare, nelle singole Commissioni, l'istituzione di appositi comitati per l'esame delle que-

stioni europee. Dichiara quindi concluse le comunicazioni sulla missione in titolo.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra
(C. 1623 Burtone).**

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: « scuole di ogni ordine e grado » aggiungere le seguenti: « , senza oneri a carico del proprio bilancio ».

4. 1. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

5. 1. La Relatrice.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Sulla missione svolta dal vicepresidente Massimo Artini il 14 e 15 marzo 2016 ad Amsterdam per partecipare al Seminario europeo « La dimensione parlamentare della cooperazione nel settore della difesa ».

RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE MASSIMO ARTINI

SESSIONE I

LA STRATEGIA GLOBALE, PSDC E LA
DIMENSIONE PARLAMENTARE

Angelien Eijsink. Presidente della Commissione Affari esteri Camera dei rappresentanti olandese.

Ha aperto i lavori premettendo che l'opinione degli speakers invitati e di tutti i presenti è sicuramente almeno tanto importante quanto quella dei governi, che in materia di difesa troppo spesso non hanno mantenuto le promesse fatte. Ecco perché i Parlamenti nazionali possono e devono offrire un contributo concreto in un ambito che sposta sempre di più anche il loro interesse oltre i confini tradizionali.

I punti sui quali propone di svolgere la riflessione della prima sessione:

Basta parole, suggerimenti concreti. Es: risposta rapida, meccanismo che deve funzionare;

Evoluzione e rafforzamento dei contatti tra le Commissioni competenti in materia di difesa;

Cooperazione nella difesa transfrontaliera;

Modelli parlamentari per piccoli *clusters* e difesa reciproca;

Contributo concreto del seminario da sottoporre all'attenzione della prossima riunione della Conferenza PESC-PSDC.

Occorre, quindi in primo luogo, rispondere al seguente quesito: « Perché se il ruolo dei parlamenti è così importante finora è stato negato? ».

Alfredo Conte. Capo Planning strategico del SEAE.

La cornice entro la quale svolgere il ragionamento è la Strategia globale (*Comprehensive*) perché il contesto geopolitico è cambiato e la politica di vicinato è centrale.

Occorre mettere a disposizione tutti gli strumenti che la Commissione europea ha già al fine di tradurre una visione già esistente in una strategia.

Direzione e azione sono necessarie poiché la Strategia per sé non è immediatamente operativa. Non si tratta di una strategia di sicurezza in senso stretto, ma di una visione per la sicurezza e la difesa nei prossimi 5-7 anni.

Il primo interesse da difendere è la sicurezza dei cittadini e ciò non può prescindere dalla difesa dei valori stessi dell'Unione europea. Si tratta di un punto sul quale l'A.R. è molto chiara.

L'obiettivo è mettere insieme e coordinare tutti gli elementi esistenti; l'Unione europea può guadagnare molta credibilità. A tal fine è necessario un coordinamento tra tutte le politiche che sono collegate alla sicurezza, quindi anche la difesa, anche se ovviamente le capacità restano nazionali.

È necessaria una visione dinamica: sviluppo sempre maggiore del « *capacity building* », aiuti umanitari, cooperazione allo sviluppo.

Parlamenti possono avere un ruolo fondamentale nel comunicare con i cittadini e aiutarli a superare le divisioni tra comunità differenti (dimensioni interna ed esterna).

Quanto all'A.R. e al suo rapporto con le istituzioni europee, sono regolari sia con il Parlamento europeo sia con i Parlamenti nazionali, la parte più difficile è convincere coloro che sono fuori dal settore.

Jaap de Hoop Scheffer. Professore Università di Leiden, Presidente del Consiglio affari internazionali olandese.

L'Unione europea deve assumersi maggiori responsabilità, ma non è affatto pronta.

Si potrebbe parlare di « Battlegroups fantasma » e al contempo dell'« era dei cittadini arrabbiati » (« *The age of the angry citizens* ») ed è evidente che ciò rende tutto più difficile.

Si è verificata negli ultimi anni una « vacanza geopolitica ». Ci vogliono le risorse finanziarie per la difesa ma occorre prioritariamente « Difendere la difesa »: coloro che si occupano di difesa, in particolare i parlamentari, la devono difendere da tutti.

Esiste però un dilemma di fondo: più cooperazione significa più efficienza, ma i governi vogliono autonomia decisionale. Così come a livello parlamentare, i singoli Stati membri non sono disponibili a compromessi quando si tratta di decidere l'invio di giovani soldati.

Cosa fare, dunque:

1) Rafforzare PSDC e darle una struttura più forte;

2) Un semestre – tipo quello economico – con la presenza ovviamente dell'A.R. e rappresentanti delle istituzioni (Agenzia europea di difesa, SEAE, e PE) dove UE e governi spiegano cosa hanno fatto nel settore della difesa. I tagli alla difesa sono fatti in modo disastroso.

3) ES. Mali: L'Unione europea deve essere autonoma a decidere cosa fare;

4) Aumentare il consenso;

5) Controllo dei Parlamenti nazionali importante per la legittimità; in questo ruolo le posizioni sono sempre troppo vicino ai governi (Afghanistan ecc.). Il controllo perde efficacia;

6) Cooperazione dei Parlamenti nazionali: i parlamentari devono incontrarsi più spesso rafforzando la cooperazione già esistente.

Gay Verhofstadt. Parlamento europeo. Ex primo ministro belga.

Il punto di partenza è la posizione degli Usa dopo Obama. In Libia, in Siria la risposta non può che essere europea. L'UE deve organizzare la sua propria difesa, pertanto è necessaria una comunità europea della difesa.

Non concorda sul fatto che i cittadini siano arrabbiati sulla difesa, anzi sono consapevoli che sia una priorità – persino in GB – il problema è l'atteggiamento dei governi.

In nome dell'Europa ci sono paesi che vanno avanti da soli (come la Francia in Mali).

Occorre una pianificazione delle capacità (*European Headquarters*) perché vi sia un *leasing role* reale.

Per superare la situazione di stallo e diventare più responsabili c'è bisogno di una vera difesa europea e l'argomento sarà sicuramente all'ordine del giorno nell'ambito delle proposte di riforma dei trattati. C'è l'occasione dell'anniversario della firma l'anno prossimo; c'è il dibattito sulla BR exit, che offre l'occasione di riflettere su questi temi.

Rispetto all'interrogativo: « più risorse o più cooperazione? » Certamente il *budget* non è così basso, quindi è più importante rafforzare la cooperazione che peraltro serve a « spiegare » le necessità in termini di risorse finanziarie.

Infine, sollecita una riflessione: avremmo mai avuto un mercato interno europeo se avessimo lavorato solo con accordi bilaterali?

Le idee devono essere condivise da tutti gli Stati membri dell'UE.

In UE solo Francia e Gran Bretagna hanno la risposta più pronta militarmente.

Occorre una risposta istituzionale forte.

Jolyon Howorth. Università di Bath, Università di Yale.

Il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali accresce legittimità, ma potrebbe fare perdere l'efficacia con la perdita di rapidità. È significativo che gli ambiti attualmente più importanti dal punto di vista politico, l'area economica, la difesa, le frontiere, siano tutte in crisi.

La cooperazione nell'ambito della difesa non è un'opzione, ma una necessità ed anche un'urgenza e sulla PSDC non c'è ancora stato un dibattito approfondito e serio. Il problema è la totale ignoranza su certi argomenti. Concorda che il *budget* non è poco e che la soluzione militare non è la panacea.

I Parlamenti nazionali possono aiutare ad avviare una politica transeuropea nell'ambito delle politiche europee.

I cittadini non ne hanno mai sentito parlare con chiarezza ed è compito dei parlamentari nazionali portare a conoscenza dei cittadini i temi della difesa.

Attualmente ci sono 22 istituzioni che si occupano di difesa, non ne servono altre.

Sono seguiti solo due interventi dalla platea che hanno riguardato il fatto che i Parlamenti nazionali non siano davvero pronti ad intervenire nella pratica anche militarmente (Danjean) e la carenza di una visione politica che, anche nell'ipotesi di volere superare la visione federalista, non l'ha sostituita. Non c'è un'altra prospettiva (Mauro).

In chiusura della sessione Angelien Eijnsink (Presidente della Commissione Affari esteri Camera dei rappresentanti olandese) ha sollecitato la riflessione dei presenti, anche in vista delle successive sessioni del seminario di domani, sui temi emersi:

- 1) Difendere la difesa in Parlamento;
- 2) Incontri sui progressi fatti;

3) La sicurezza richiede investimenti maggiori;

4) Esercizio parlamentare sui *Battle-groups*.

SESSIONE II

RAFFORZARE LA COOPERAZIONE DEL SETTORE DELLA DIFESA, RAFFORZARE IL COINVOLGIMENTO PARLAMENTARE?

Jo Coelmont, Belgium Royal Institute of international relations.

La nuova Strategia europea nell'ambito della difesa deve puntare ad un reale bilanciamento dei poteri in un quadro geopolitico che vede nuove frontiere.

Dopo la Guerra fredda l'UE ha immaginato una società post-moderna basata essenzialmente su solidi rapporti economici e dal punto di vista delle capacità militari c'erano minacce comunemente individuate da affrontare secondo il *pooling and sharing*.

Attualmente, per restare attore mondiale l'Unione europea deve puntare all'equilibrio dei poteri e avere alleanze solide e durevoli con tutti gli altri attori mondiali.

La minaccia più forte è perdere i suoi tradizionali alleati, NATO e USA.

L'Ue in alcune sfide sarà sola e l'opinione pubblica è fondamentale. La difesa europea deve essere parte della narrativa europea. I Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, Commissione Difesa del Parlamento europeo e le Commissioni dei Parlamenti nazionali specializzate in materia devono essere coinvolti soprattutto quando si parla di operazioni potenziali.

Sono necessari incontri dedicati allo stato della difesa europea e i presidenti dei Parlamenti nazionali dovrebbero essere parte di questo dialogo strutturato.

Arnaud Danjean Parlamento europeo.

Il ruolo del Parlamento europeo è importante, la maggiore conoscenza da parte

dei Parlamenti nazionali anche, ma la responsabilità finale è degli Stati perché si impiegano risorse umane.

Purtroppo anche a livello nazionale il livello di expertise è molto modesto.

Prima di invocare la creazione di una Commissione Difesa autonoma dalla Commissione Affari esteri del Parlamento europeo sostenuta peraltro dall'oratore anche in passato – è necessario chiarire quali obiettivi concreti si devono perseguire.

Il Parlamento europeo approva un report annuale sulla PSDC, che in passato era approvato all'unanimità. Ora questo non accade più perché vi è una frammentazione netta su questi temi tra le famiglie politiche. Ciò è significativo.

Serve un nuovo formato, più flessibile: visite sul campo delle operazioni.

È necessario che i Parlamenti nazionali acquistino la conoscenza per poter essere coinvolti maggiormente. Naturalmente questo mette in campo i rapporti con i Governi: dibattito, planning.

Al centro del dibattito, almeno al Parlamento europeo vi sono temi quali: la giustificazione dell'intervento militare, come rafforzare la difesa europea in modo che non venga attaccata o sfruttata dall'esterno.

Per quanto riguarda il modo in cui rafforzare la cooperazione, sottolinea – ad esempio – l'opportunità di effettuare missioni che coinvolgano i parlamentari del nord e sud Europa presso gli hotspots. Solo attraverso la consapevolezza delle minacce comuni, che i parlamentari devono comunicare all'opinione pubblica dei loro paesi, si può progredire in tale ambito.

David Hobbs. Segretario generale dell'Assemblea parlamentare Nato.

I Parlamenti nazionali devono essere coinvolti nel processo decisionale.

Approccio collettivo: non si può separare la capacità dalle risorse.

L'uso efficace delle risorse è un *issue* collettivo.

UE potrebbe avere una *comprehensive strategy* vera anche attraverso; *Capacity Building and diplomacy*.

Ottima relazione con il Parlamento europeo che partecipa attivamente a sessioni. « Peer pressure » molto importante:

Fred Teeven Presidente Commissione affari esteri parlamento olandese e membro Commissione difesa.

Come affermato di recente dal ministro della difesa olandese, la sovranità nazionale non può più essere una scusa.

Il Parlamento olandese ha approvato una risoluzione in cui si chiede un *multiannual defence agreement*.

Gli esempi danesi e svedesi sono molto eloquenti in tale ambito. Tuttavia, bisogna tenere presente che vi sono molte perplessità in merito perché molti ritengono che definire tali accordi per molti anni non sia opportuno. Anche in termini di praticabilità della cooperazione possono sorgere difficoltà.

A livello nazionale, i *budget* dovrebbero essere più consistenti.

È fondamentale la condivisione delle informazioni e per fare ciò è necessaria reciproca fiducia.

Al termine degli interventi degli speakers, è intervenuto un rappresentante del Parlamento ceco, sottolineando che i cittadini conoscono la situazione internazionale, i teatri di guerra e chiedono di fare qualcosa, ma non possono aspettare a lungo perché l'Ue deve reagire, definire la strategia e assumere le decisioni politiche, che al momento non esistono a livello UE.

Ha replicato Arnaud Danjean (PE) rilevando che il processo decisionale UE è a livello intergovernativo e se uno Stato membro decide di non partecipare può farlo, ma poi non deve attribuire la responsabilità alle istituzioni europee, perché l'Ue sono gli Stati membri!

SESSIONE III

IL PROCESSO DECISIONALE PARLAMENTARE E L'IMPIEGO DELLE FORZE AD AZIONE RAPIDA

Walter Kolbe. Presidente Commissione revisione e salvaguardia dei diritti parlamentari per le procedure di autorizzazione delle missioni internazionali.

In Germania c'è sempre un partito che si oppone alla guerra, ma nessuna decisione del Parlamento per missioni internazionali è stata mai ostacolata.

Esiste un rapporto annuale che il Governo presenta al Parlamento.

A livello europeo sono necessari cambiamenti costituzionali, tuttavia per quanto riguarda i Battlegroups non sono necessarie ulteriori norme, quelle esistenti sono sufficienti, quello che manca è la volontà di impiegarli.

La cooperazione è a suo avviso l'anteprema dell'esercito militare europeo. È fondamentale che la comunicazione sulla strategia di sicurezza faccia capire che la pace, obiettivo comune e fine ultimo, ha un prezzo.

Ana GOMES (Commissione difesa – Sede – del PE).

L'esperienza maturata in seno alle istituzioni europee in materia di diritti umani, sicurezza, difesa, relazioni internazionali, sviluppo e politiche di genere l'ha sempre più convinta dell'importanza di costruire un ponte tra la sicurezza interna ed esterna dell'UE.

Il Parlamento europeo è stato sempre favorevole ai Battlegroups e in più occasioni ne ha sollecitato l'utilizzo.

Ricorda che dopo soli 10 giorni dall'inizio della crisi libica il Parlamento europeo ha votato una risoluzione per una missione PSDC.

Recentemente la missione « Sophia » è un esempio lampante di intervento rapido europeo con una leadership forte.

L'A.R. in questa occasione ha saputo interpretarne il senso.

La correlazione tra interno ed esterno e il dibattito sulla BR exit sono un'opportunità per testare il problema difesa. È importante ricordare che a nord e a sud Europa c'è una percezione diversa delle minacce e delle priorità.

Quanto ai finanziamenti, il Parlamento europeo ritiene fondamentale supportare il ricorso a Horizon 2020, destinare a Ricerca e innovazione specie nel campo *dual use*. È molto importante comunicare ai cittadini anche il costo della non Europa.

Il Parlamento UE inoltre sta lavorando per raggiungere una posizione definite sull'esportazione delle armi, argomento che sarà oggetto della prossima riunione della Conferenza PESC/PSDC.

Thierry TARDY. Senior analyst at the European Union Institute for security studies.

Nella realtà le procedure per l'impiego delle forze di intervento rapide sono di tre tipologie: normale, veloce, articolo 44, che però non cambia il processo decisionale e non crea una nuova categoria di operazioni.

Il problema non è la rapidità dei Parlamenti, ma la lentezza amministrativa ed è comunque difficile immaginare lo scenario per dispiegare velocemente i Battlegroups. Se per alcuni Paesi la volontà è chiara, per altri appare difficile agire velocemente. Si potrebbe pensare ad un avvio immediato da parte di quelli che sono in grado di farlo e successivamente coinvolgere anche altri Paesi che hanno rapidità inferiori.

Una volta individuate le sfide, non si può dire che non ci sono le risorse finanziarie, non c'è l'assenso del Parlamento. È un problema di definizione della cultura strategica.

La pace come argomento nel dibattito si è affievolito e l'opinione pubblica non percepisce il legame con la difesa.

Martin Wijnen. Maggiore generale Esercito Reale olandese.

L'accordo tra Germania e Olanda mira a rendere le forze armate credibili, a

definire un *budget* adeguato sulla base di un *policy paper*.

Rispetto all'impiego: idealmente il mandato politico deve essere univoco.

Rispetto all'impegno: i *leader* politici vogliono agire presto e devono arrivare a decisione rapide lungo tutto il percorso.

Rispetto all'efficienza e all'efficacia delle operazioni: molto può essere fatto ad esempio sugli equipaggiamenti; sul *training* ecc.

Ci si chiede se non sia troppo ambizioso: intanto è importante che i Parlamenti nazionali siano coinvolti in tutti i passaggi; serve più cooperazione bilaterale tra parlamenti. Se la Germania e l'Olanda hanno una cooperazione militare, anche i rispettivi Parlamenti devono rafforzare la loro.

Angelien Eijnsink. Presidente della Commissione Affari esteri Camera dei rappresentanti olandese.

Concludendo i lavori rileva che sono emerse molte proposte interessanti: il ruolo dei parlamentari è soprattutto indicare le priorità e comunicare esattamente quale è l'architettura della sicurezza europea e quindi il senso delle politiche della difesa.

Tutti sono concordi sul fatto che i politici che si occupano di difesa non sono i più popolari!

Ha richiamato infine l'attenzione su alcuni spunti di riflessione in vista della prossima Conferenza PESC/PSDC:

1) Difendere la difesa in Parlamento.

Accordi pluriennali di difesa;

2) Accrescere l'impegno interparlamentare.

IPC – coordinamento NATO PA;

Rafforzamento delle strutture IPC.

3) Accrescere il livello di conoscenza:

Visite comuni sul campo;

Consapevolezza della mutua dipendenza.

CONSIDERAZIONI SUGLI SPUNTI DI RIFLESSIONE

1. *Difendere la difesa in Parlamento.*

Accordi pluriennali di difesa: il Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, ma anche alcune proposte di legge depositate in Parlamento, vanno nella direzione indicata nel seminario: avere la possibilità da parte dei vari Paesi europei, di conoscere anticipatamente quali sono gli obiettivi strategici dichiarati dai vari *partner* europei, può consentire una programmazione più efficace e meno onerosa di missioni (militari o civili) sotto il cappello EU. Gli accordi da un punto di vista industriale invece oltre a facilitare eventuali economie di scala (vedasi il caso di Svezia e Danimarca), possono anche avviare la creazione di *standard* (soprattutto circa i requisiti dei sistemi d'arma) mirati ad un migliore efficacia, anche finanziaria, degli investimenti.

2. *Accrescere l'impegno interparlamentare.*

IPC – coordinamento NATO PA: Il coordinare le due assemblee può facilitare scelte più omogenee, ma sempre nella consapevolezza che la NATO è uno strumento più che un'assemblea politica. Dobbiamo sfruttare e mettere a sistema il fatto che la NATO è tecnicamente capace di creare *standard* e sinergie fra i vari Paesi alleati, ma che l'assemblea NATO non ha la stessa importanza della IPC.

Nella NATO tutte le decisioni sono delegate ai Governi. Lo stesso vale anche nelle politiche di PESC/PSDC ma, va notato, che al momento i Parlamenti nazionali sono molto coinvolti.

Rafforzamento delle strutture IPC: il mio suggerimento è quello di implementare un sistema volontario di approvazione delle conclusioni delle IPC, attraverso delle risoluzioni che ogni commissione Difesa (o Esteri con competenza di Difesa) approvarebbe nei propri Parlamenti nazionali. Tale sistema dovrebbe facilitare una strut-

turazione della sessione IPC, dando così forza alla volontà politica alle conclusioni approvate; auspicabile sarebbe il supporto da parte di Paesi di rilievo, così da presentare come buona pratica quella dell'approvazione. La conseguenza principale sarebbe quella di avere una istituzionalizzazione di tali decisioni, un coinvolgimento sempre più importante dei Parlamenti nazionali (e nel caso anche di quello europeo), teso anche ad indirizzare i propri Governi.

In più è opportuno ragionare non solo sulle proposte politiche, ma anche sulle persone coinvolte nel processo: l'esperienza degli incontri preparatori (in forma embrionale) di Roma, e (più strutturata) di Amsterdam, fa comprendere come sia necessario proporre la creazione in ogni singolo Parlamento nazionale di un comitato (formale o informale a seconda dei regolamenti delle varie Assemblee parlamentari) che tratti esclusivamente problemi di PESC/PSDC, fatto da persone coinvolte nella materia, con la giusta preparazione e che facilitino gli approfondimenti circa i temi di difesa europea.

3. *Accrescere il livello di conoscenza.*

Visite comuni sul campo: come Italia siamo spesso sconosciuti agli altri *partner* rispetto alle nostre missioni internazionali (molti non sapevano nemmeno che era-

vamo in comando ad UNIFIL). Suggesto di organizzare alcune visite da compiere insieme ad altre rappresentanze di Parlamenti nazionali europei:

EUNavFor MED: ritengo che una visita alla *Flagship* Cavour potrebbe far comprendere meglio quello che è lo scopo di questa missione e del ruolo che stiamo giocando anche in merito al comando. Vero è che la nostra commissione ha già effettuato tale visita, ma organizzarla con Paesi come Germania, Francia, Olanda, Spagna e Gran Bretagna potrebbe essere un buon inizio.

UNIFIL: anche questa missione, sconosciuta ai più, potrebbe dare l'impulso ad un modo diverso di affrontare le missioni internazionali; l'approccio tipicamente italiano alla situazione libanese ha reso, pur nelle difficoltà nell'area, stabile il teatro.

KFOR: stante la situazione dei migranti sulla rotta balcanica e il problema dei *foreign fighters*, una visita congiunta nei Balcani potrebbe far comprendere meglio quella che è la situazione attuale.

Consapevolezza della mutua dipendenza: su questo tema è necessario fare un ragionamento comune in Commissione perché difficilmente si può considerare l'integrazione di sistemi (si pensi alla logistica ed al rifornimento) senza un percorso conoscitivo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. C. 1454 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015. C. 3329-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: <i>a)</i> Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; <i>c)</i> Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; <i>d)</i> Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; <i>e)</i> Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; <i>f)</i> Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	54
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	68
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	72
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti	

per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	58
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce di scavo. Atto n. 279 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	59
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	60
Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

C. 1454 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto contenute nel fascicolo n. 2, trasmesso dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo segnala le seguenti proposte emendative, sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Allasia 2.4, che pone a carico della diretta gestione dello Stato il sistema volontario di autenticazione e tracciabilità dei prodotti. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Fantinati 2.14, volta a prevedere che, ai fini dell'applicazione del sistema volontario di autenticazione e tracciabilità dei prodotti, venga utilizzato anche il sistema *Glifitaly* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al riguardo, reputa opportuno

un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Da Villa 2.02 e 2.01, volti a rendere pubblici e sottratti al vincolo di riservatezza aziendale, ai fini della tutela costituzionale della salute, con riferimento al settore alimentare, i dati relativi alla origine della produzione ovvero dell'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, attribuendo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'attuazione di tali disposizioni relativamente ai prodotti in importazione o in acquisto intracomunitario. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di far fronte ai predetti compiti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente;

Russo 3.30 e Ricciatti 3.1, 3.2 e 3.3, le quali sono volte ad incrementare, rispetto al testo, la quota dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, da destinare alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità delineato dal presente provvedimento. Al riguardo, considera opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle ulteriori risorse che le proposte emendative destinano agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013;

Ricciatti 3.01, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblici sul proprio sito istituzionale l'elenco, soggetto ad aggiornamento semestrale, delle imprese che aderiscono al sistema volontario di autenticazione e tracciabilità dei prodotti di cui al presente provvedimento. Al riguardo, ritiene oppor-

tuno un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di provvedere alla pubblicazione ed aggiornamento dell'elenco mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine rileva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Russo 3.30 e Ricciatti 3.1, 3.2 e 3.3, sui quali esprime nulla osta sulla base degli elementi di valutazione forniti dal Ministero dello sviluppo economico, in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, in quanto anch'esse non sono suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.14 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02 e 3.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015.

C. 3329-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto contenute nel fascicolo n. 2, trasmesso dall'Assemblea, e non comprese nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il parere di propria competenza nella seduta del 22 marzo scorso – il solo nuovo emendamento 1.10 della Commissione. Al riguardo, segnala che tale ultima proposta emendativa riveste carattere essenzialmente formale e, come tale, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sulla citata proposta emendativa un parere di nulla osta.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in

un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione di Accordi internazionali in materia ambientale, è stato già esaminato, nella seduta del 23 marzo 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con tre condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda poi che, in pari data, la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente, apportando al testo le sole modifiche necessarie a recepire integralmente le predette condizioni contenute nel parere deliberato dalla Commissione bilancio.

In considerazione di ciò, la Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sul disegno di legge all'esame dell'Assemblea, nel testo risultante dalle predette modifiche. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene unicamente la proposta emendativa Busto 4.2. Sono state inoltre trasmesse le proposte emendative 4.100 e 6.100 delle Commissioni. Poiché tutte le menzionate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul predetto fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 4.100 e 6.100 delle Commissioni un parere di nulla osta.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (VIII Commissione Ambiente), reca principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque, disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento e che non è corredata di relazione tecnica.

Con riferimento alle norme che presentano profili di carattere finanziario segnala quanto segue.

Riguardo agli articoli da 1 a 5, recanti principi generali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico, segnala l'opportunità di acquisire conferma che talune attività poste in capo a soggetti pubblici dalle disposizioni in esame possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento alla realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati in cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione (articolo 3, comma 5); alla verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito *web* istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione (articolo 4) e alla costituzione presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato (articolo 5).

Per quanto attiene alle altre disposizioni, rileva che queste enunciano finalità e principi generali, la cui portata non appare prefigurabile sul piano finanziario, in mancanza di indicazioni riguardo alle specifiche modalità applicative. Tanto premesso ritiene utile acquisire una valutazione del Governo in merito ai potenziali riflessi finanziari dei principi enunciati dalle norme in esame. Quanto ai profili organizzativi e al riparto di competenze – che appaiono in linea di principio non innovare sostanzialmente quelli previsti dalla vigente normativa – osserva che andrebbe acquisita una conferma circa la possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 6, relativo al Finanziamento del servizio idrico integrato, per quanto attiene alla previsione di

«livelli essenziali del servizio idrico integrato» da rispettare su tutto il territorio nazionale, rileva che la norma non rinvia espressamente ad una procedura per la definizione dei predetti livelli, che possa, tra l'altro, garantire l'individuazione dei medesimi nell'ambito delle risorse disponibili e di quelle assicurate dal gettito tariffario. Evidenzia inoltre come non appaia chiaro il coordinamento delle previsioni in esame rispetto al diritto all'erogazione di un quantitativo minimo giornaliero di acqua, come disciplinato ai sensi del successivo articolo 7, la cui definizione potrebbe in linea di principio condizionare l'individuazione dei predetti livelli essenziali nonché l'entità delle risorse necessarie per la loro applicazione. In ordine a tali profili ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione al fine di escludere eventuali effetti per la finanza pubblica. In merito poi al comma 5 (che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni), pur considerando che si tratta di entrate di carattere eventuale, segnala la necessità di acquisire valutazioni circa le implicazioni per la finanza regionale. Sottolinea infine la necessità di acquisire chiarimenti riguardo agli effettivi limiti temporali e di importo della garanzia ultima dello Stato finalizzata all'accelerazione degli investimenti nel servizio idrico integrato, che il comma 3 prevede per il periodo transitorio, rinviando in proposito ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'articolo 7, recante diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico, evidenzia che la norma prevede che venga assicurato, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con DPCM, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona. La disposizione prevede a tal fine che la predisposizione dei livelli tariffari per l'erogazione del servizio idrico integrato sia effettuata in modo da assicurare un'adeguata compensazione dei costi del servizio

per mezzo, tra l'altro, dell'applicazione del criterio di progressività (a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero) nella determinazione del corrispettivo del medesimo. In proposito ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'effettiva possibilità di assicurare nell'ambito del gettito tariffario una adeguata compensazione dei costi del servizio, tenuto conto dei vincoli relativi al rispetto dei diritti riferiti al quantitativo minimo giornaliero, come disciplinati dall'articolo in esame, nonché della necessità di garantire la copertura dei livelli essenziali nell'erogazione del servizio di cui al precedente articolo 6. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 11, recante governo partecipativo del servizio idrico integrato, evidenzia l'opportunità di precisazioni in merito alle modalità applicative delle disposizioni che prevedono forme di democrazia partecipativa, al fine di confermarne la neutralità finanziaria. Con riguardo agli obblighi di pubblicità previsti in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici, di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa) segnala l'opportunità che sia confermata l'effettiva possibilità per i medesimi soggetti di adempiere a tali obblighi senza oneri per la finanza pubblica e, quindi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riferimento all'articolo 12, relativo al Fondo nazionale di solidarietà internazionale, osserva preliminarmente che andrebbero acquisite informazioni in merito all'effettiva applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1284 e seguenti della legge finanziaria 2007 anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008. Nell'ambito di tali chiarimenti, ritiene che andrebbe altresì valutata l'idoneità dei meccanismi di applicazione del contributo che dovrà alimentare il Fondo istituito presso il ministero degli

affari esteri. Evidenzia inoltre che la norma istituisce un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata senza rinviare ad un'apposita disciplina per la definizione dei relativi aspetti applicativi. Osserva che anche a tal proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (*vedi allegato 1*) relativa al provvedimento in esame, segnalando la necessità che venga predisposta una relazione tecnica che quantifichi gli eventuali oneri scaturenti dalle disposizioni del provvedimento, ovvero dia conto della loro neutralità finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica e propone di fissare un termine di cinque giorni per la predisposizione di tale documento.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere nel termine di cinque giorni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679.

(Parere alla IV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda come sul provvedimento in titolo la Com-

missione sia ancora in attesa della trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica, secondo quanto deliberato nella seduta dello scorso 10 febbraio.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero della difesa e negativamente verificata dalla medesima Ragioneria (*vedi allegato 2*).

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, riservandosi di approfondire le criticità evidenziate dalla predetta nota, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.

Nuovo testo C. 2572.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca modifiche al decreto legislativo n. 421 del 1948, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Il testo all'esame della Commissione è il nuovo testo unificato adottato dalla VII Commissione (Cultura) in data 24 febbraio 2016, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione. Segnala che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Riguardo all'unico articolo del provvedimento, relativo all'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini di Santa Margherita Ligure, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto, sul quale ritiene utile acquisire conferma dal Governo, dell'attuale inutilizzo dell'immobile, come affermato nella relazione illustrativa.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che l'immobile oggetto del provvedimento è attualmente inutilizzato.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2572, recante Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'immobile in oggetto è inutilizzato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Atto n. 272.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca l'attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Osserva, in particolare, che sono apportate modificazioni al vigente decreto legislativo n. 517 del 1992 in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 3 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle attività di controllo sugli organismi noti-

ficati affidata ad ACCREDIA, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'utilizzo da parte di tale organismo di proprie forme di finanziamento derivanti dal gettito tariffario.

Per quanto attiene altresì alle attività demandate alle amministrazioni competenti e all'Agenzia delle dogane, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 3 del provvedimento.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che, come riportato nella relazione tecnica, le attività demandate al Ministero dello sviluppo economico ed alle altre amministrazioni interessate, ivi inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (atto n. 272);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, come risulta dalla relazione tecnica, le attività demandate al Ministero dello sviluppo economico ed alle altre amministrazioni interessate,

ivi inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce di scavo.

Atto n. 279.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che il regolamento in esame – adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 – reca norme finalizzate a rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, nonché disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.

Ricorda che il provvedimento, composto di 31 articoli e di 9 allegati, è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica,

in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che – come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica – gli adempimenti previsti dalla disciplina possano essere effettuati dalle amministrazioni competenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, quindi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle attività i cui costi sono a carico dei proponenti, ritiene che andrebbe altresì confermato che le modalità di imputazione e acquisizione delle somme siano idonee ad assicurare l'integrale copertura dei costi delle attività medesime anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra somme corrisposte dagli interessati e spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Il Viceministro Luigi CASERO assicura che le modalità di imputazione e acquisizione delle somme relative alle attività i cui costi sono a carico dei proponenti sono idonee ad assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle attività medesime anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra somme corrisposte dagli interessati e spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (atto n. 279);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modalità di imputazione e acquisizione delle somme relative alle attività i cui costi sono a carico dei proponenti sono idonee ad assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle attività medesime anche sotto

il profilo dell'allineamento temporale tra somme corrisposte dagli interessati e spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni competenti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 marzo 2016 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto n. 283.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, segnala che il provvedimento, adottato nell'esercizio della delega conferita dalla legge n. 11 del 2016, reca disposizioni in materia di contratti di concessione e di appalti pubblici, nonché per il riordino della disci-

plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Evidenzia inoltre che il testo è corredato di relazione tecnica e che, all'articolo 219, è prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel prendere atto che la disciplina in esame è di carattere prevalentemente ordinamentale e che la stessa non sembra quindi determinare effetti diretti e immediati sulla finanza pubblica, per quanto riguarda i profili dai quali potrebbero discendere implicazioni di interesse finanziario, sia pur di carattere eventuale o indiretto, osserva quanto segue.

In merito all'articolo 22, che introduce nella disciplina delle grandi opere il « dibattito pubblico », nonché all'articolo 25, che innova la disciplina della verifica preventiva di interesse archeologico rispetto alla legislazione vigente, ritiene necessario acquisire una conferma che gli adempimenti previsti possano essere effettivamente svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ritiene altresì utile acquisire elementi a supporto dell'asserita non onerosità per le amministrazioni pubbliche interessate con riferimento a quanto disposto dalle norme relative al processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (articoli 52 e seguenti) e all'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una banca dati dei soggetti partecipanti alle gare (articolo 81) e di un albo nazionale dei responsabili dei lavori (articolo 102), delle disposizioni (articoli da 210 a 214) relative ai compiti attribuiti ad una serie di soggetti pubblici in materia di vigilanza, ispezione, coordinamento, supervisione e controllo. Al riguardo, rileva che taluni dei compiti indicati sembrano riguardare anche adempimenti non previsti a legislazione vigente; in particolare, ritiene che andrebbe suffragata la soste-

nibilità dei nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla redazione dei bandi di gara (articolo 50), ai criteri di aggiudicazione degli appalti (articolo 95) e dei servizi di ristorazione (articolo 144), che prevedono la prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'inclusione di specifiche clausole sociali, ritiene utile una valutazione del Governo al fine di escludere effetti finanziari collegati ad eventuali incrementi dei costi negli appalti, anche considerando criteri di aggiudicazione quali la previsione di specifici parametri ambientali e qualitativi.

In merito all'articolo 178 – che disciplina le concessioni autostradali e in relazione al quale la relazione tecnica esclude un impatto sulla finanza pubblica, evidenziando possibili benefici in termini di competitività – ritiene necessario acquisire elementi a supporto dell'asserita non onerosità dei commi 2 e 4, i quali dettano la disciplina applicabile alla prosecuzione temporanea delle concessioni autostradali scadute e non ancora rinnovate, prevedendo un atto aggiuntivo che, salvi alcuni limiti, parrebbe rimesso alla negoziazione fra concedente e concessionario.

Con riguardo agli articoli 179 e seguenti, in materia di partenariato pubblico privato, nonché all'articolo 65 relativo, in particolare, al partenariato per l'innovazione, rammenta che tale forma contrattuale, in alcune configurazioni concrete, può determinare passività implicite, *contingent liabilities*, della finanza pubblica. Prende atto che le norme in esame parrebbero intese ad imputare in via generale i relativi rischi sul contraente privato, ma ritiene comunque opportuno acquisire una conferma che lo schema contrattuale tipizzato dalla disciplina in esame non configuri l'assunzione di rischi a carico della finanza pubblica in misura superiore rispetto a quelli potenzialmente connessi all'attuale quadro normativo.

In linea generale, in merito alle funzioni e ai compiti attribuiti all'ANAC –

così come si evince, in particolare, dagli articoli 78, 84, 211, 212 a 213 – ritiene necessario acquisire una conferma che l'ente possa effettivamente provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, tra l'altro, le funzioni relative all'albo nazionale delle commissioni aggiudicatrici, alla ricognizione straordinaria dei requisiti delle SOA, ai poteri ispettivi e di vigilanza sui contratti pubblici, alla gestione della banca dati nonché, in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla rilevazione, ai sensi dell'articolo 213, di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione ai fini dell'attribuzione del « rating di legalità » delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 211.

Per quanto attiene al sistema delle garanzie, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che la nuova disciplina, di cui agli articoli 103 e 104, non appare contenere innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina vigente, confermando gli elementi a garanzia dell'esecuzione dei contratti. Quanto all'idoneità di tale sistema di garanzie a escludere potenziali oneri, ritiene comunque utile acquisire la valutazione del Governo.

Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 219, recante la clausola di neutralità finanziaria, segnala l'opportunità di modificare come segue il comma 2: « 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Atto n. 282.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che lo schema di decreto ministeriale in esame si inserisce nell'ambito della procedura finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di cui alla legge n. 196 del 2009.

Il preambolo evidenzia che, nelle more della definizione del provvedimento attuativo della delega per il completamento della struttura del bilancio, di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, appare necessario fornire alle unità locali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo indirizzi e modalità generali di classificazione della spesa per missioni e programmi.

Al riguardo ricorda che è in corso di esame presso le competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 15 aprile 2016, lo schema di decreto legislativo n. 264 sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato. Segnala al riguardo che lo schema di decreto legislativo n. 264 reca alcune modifiche alla legge di contabilità suscettibili di riflettersi sui contenuti del provvedimento in esame. Ciò con riferimento, in particolare, ai « macroaggregati » previsti dagli articoli 1 e 2 dello stesso, che il citato schema prevede di sostituire con le « azioni », che costituiscono la nuova modalità di articolazione dei programmi di spesa.

Evidenzia che l'articolo 1 individua i soggetti destinatari delle disposizioni recate dal decreto, stabilendo, in particolare,

che le stesse si applicano, a decorrere dall'esercizio 2016, agli istituti centrali e agli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in quanto considerati unità locali del medesimo Ministero. L'articolo dispone inoltre che gli istituti individuati adottano una rappresentazione dei dati di bilancio di previsione e dei conti consuntivi che evidenzia le finalità della spesa, secondo l'articolazione per missioni, programmi e macroaggregati, sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Osserva poi che l'articolo 2 dispone, anzitutto, che ogni istituto utilizza le missioni, i programmi e i macroaggregati cui afferiscono i capitoli della Direzione generale vigilante. Tale articolo, dopo aver individuato come base di riferimento contabile l'allegato al decreto – che reca l'attuale classificazione delle missioni e dei programmi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e costituisce parte integrante dello stesso decreto –, rinvia ad una pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato dal titolo « Missioni e programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato », quale documento di supporto per l'individuazione delle missioni. Evidenzia, tuttavia, che, rispetto all'allegato al decreto, l'ultima edizione (gennaio 2016) della richiamata pubblicazione presenta un ulteriore programma all'interno della missione 21, ovvero il programma 21.17 (Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani). L'attività ascritta a tale programma riguarda, in particolare, la promozione e l'incremento della fruizione del patrimonio culturale da parte dei giovani che compiranno 18 anni nel 2016 attraverso l'assegnazione della Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che, in base all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

Alla luce di tale circostanza, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di operare un rinvio direttamente a tale pubblicazione, senza inserire nel decreto l'allegato, atteso che questo già ora presenta un disallineamento con il documento annuale della Ragioneria generale dello Stato.

Prosegue segnalando che l'articolo 2 prevede inoltre che, per la rappresentazione dei dati di bilancio e dei conti consuntivi secondo la natura economica della spesa, gli istituti dovranno adottare il piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.

Evidenzia quindi che l'articolo 3 disciplina la possibilità di modificare o integrare i programmi (ma non le missioni) in cui è articolato lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, qualora gli stessi non siano adeguati a rappresentare le esigenze degli istituti.

In particolare, si prevede che ogni istituto trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, tramite la Direzione generale bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – che a tal fine acquisisce il parere vincolante della Direzione generale vigilante – la richiesta di modifica della denominazione di programmi esistenti o di istituzione di un nuovo programma. La richiesta deve essere accompagnata da idonea motivazione – inclusa l'indicazione dei provvedimenti normativi dai quali risulti chiaramente l'attribuzione all'istituto di funzioni non adeguatamente riconducibili ai programmi in cui è articolato lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – e corredata dall'indicazione della missione di riferimento e dalla corrispondente codificazione COFOG di secondo livello. La valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze – che deve tener conto dei principi ispiratori della classificazione della

spesa – è comunicata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.

Osserva che l'articolo 4 rinvia, per quanto non espressamente indicato, alle Linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche – definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2012 –, alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato sull'applicazione delle medesime linee guida – di cui alla circolare n. 23 del 2013 –, nonché alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 27 del 2015, che fornisce indicazioni operative per poter adempiere alla corretta imputazione delle voci del piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013 (la cui disciplina è entrata in vigore nel 2015 e decorre dal bilancio 2016) negli attuali schemi di bilancio ed, in particolare, con quello del preventivo finanziario gestionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, in fase di redazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

Segnala infine che, in considerazione della connessione tra il provvedimento in esame e lo schema di decreto legislativo n. 264 sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato, sarebbe opportuno rinviare la prosecuzione dell'esame del presente provvedimento in attesa dell'espressione del parere sul predetto schema n. 264.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con quanto da ultimo segnalato dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1,

comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Atto n. 284.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze in esame prevede un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, adottati con il decreto ministeriale 11 marzo 2015. Le capacità fiscali rappresentano, in sintesi, il gettito potenziale da entrate proprie del territorio di riferimento, date la base imponibile e l'aliquota legale.

Ricorda che l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario sono sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Osserva pertanto che la predetta rideterminazione si rende necessaria per effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscali dei comuni. In sostanza, si tratta di una revisione periodica della determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario, in modo da tenere conto sia dei cambiamenti che intervengono nel quadro normativo, sia della volatilità dei dati.

Segnala che per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della

capacità fiscale. In particolare, la capacità fiscale riferita a IMU, TASI e addizionale comunale all'IRPEF e il *tax gap* sui tributi immobiliari ad aliquota standard sono stati stimati con il metodo *Representative Tax System* (RTS); la capacità fiscale delle tasse e delle imposte minori è stata invece stimata con il metodo *Regression-based Fiscal Capacity Approach* (RFCA). Con riferimento alla TARI è stata confermata la scelta di determinare la capacità fiscale sulla base dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei fabbisogni standard del settore dei rifiuti.

Sottolinea che, ferme restando le scelte metodologiche sopra richiamate, la stima della capacità fiscale 2016 è innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sotto due profili:

l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 (eliminazione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso ed estensione del novero di terreni agricoli esenti da IMU);

l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013, in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard (per la stima della capacità fiscale 2015 sono stati utilizzati i dati del 2012).

Ricorda che la determinazione della capacità fiscale riferita all'IMU e alla TASI sulle abitazioni principali di lusso (classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) è basata principalmente sulla standardizzazione del gettito teorico (si ricorda che il metodo RTS utilizza infatti il gettito standard teorico, piuttosto che il gettito effettivo). In particolare, l'aggiornamento delle stime precedenti è stato effettuato considerando la base dati risultante dagli archivi del catasto 2013 in luogo di quella del 2012.

Peraltro il gettito teorico è stato confrontato con il gettito effettivamente riscosso nell'anno 2014. In caso di scostamenti superiori al 25 per cento (con una soglia in termini assoluti di 500 euro) è

stato scelto di utilizzare il gettito effettivamente riscosso, opportunamente standardizzato per tenere conto dell'aliquota IMU deliberata dai comuni.

Segnala poi che la stima del gettito TASI standard delle abitazioni principali per il 2016 è stata limitata alle sole abitazioni principali di lusso, in considerazione dell'esenzione disposta dalla legge di stabilità 2016 per le restanti abitazioni principali ed è stata effettuata a partire dal gettito IMU standardizzato sui medesimi immobili. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il gettito IMU ad aliquota di base sulle abitazioni principali « di lusso » risulta pari a 54 milioni di euro; il gettito TASI risulta, invece, pari a 15 milioni di euro. La capacità fiscale relativa all'IMU e alla TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale è stata aggiornata tenendo conto della modifica del regime di tassazione IMU dei terreni agricoli disposta dalla legge di stabilità 2016 e considerando le variazioni delle basi catastali rilevate per ciascun Comune nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012.

Per quanto riguarda l'IMU sui terreni, ricorda che la legge di stabilità 2016 ha rivisto il regime di tassazione, precedentemente modificato dal decreto-legge n. 4 del 2015. In particolare l'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 ha esentato dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli: ricadenti in aree montane o di collina, come individuati *ex lege* (circolare n. 9 del 14 giugno 1993); posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Evidenzia quindi che, per effetto delle modifiche normative intervenute, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU

dei soli terreni si riduce di circa 177 milioni di euro, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Ricorda che la TASI non grava sui terreni. Nel complesso, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il gettito IMU ad aliquota di base risulta pari a 11.104 milioni di euro e il gettito TASI è pari a 1.785 milioni di euro.

Considerando che la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, qualora si calcoli la capacità fiscale sulla base del gettito effettivamente riscosso, in luogo di quello teorico, è stato considerato come ciò potrebbe generare comportamenti opportunistici da parte dei comuni. Questi potrebbero, infatti, non essere incentivati a contrastare efficacemente l'evasione fiscale, la quale ridurrebbe la loro capacità fiscale che, però, sarebbe poi compensata in sede di perequazione. Ricorda che per tale motivo nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del *tax gap* ad aliquota standard riconducibile a parte della capacità fiscale « sommersa » dei tributi immobiliari. Segnala che tale quota è stata confermata anche per l'anno 2016 nella misura prudenziale del 5 per cento. Il *tax gap* ad aliquota standard è calcolato come differenza tra il gettito standard « teorico » e il gettito standard « effettivo », calcolati applicando il metodo RTS rispettivamente alla base imponibile catastale e alla base imponibile ricostruita a partire dal gettito riscosso. Il *tax gap* sugli immobili diversi dall'abitazione principale per il 2013 è rimasto invariato rispetto a quello stimato per il 2012, mentre è stata eliminata tutta la quota del *tax gap* dell'IMU e della TASI, calcolata sul 2012, che si riferiva alle abitazioni principali. Al riguardo la relazione illustrativa afferma che il gettito standard IMU/TASI relativo alle abitazioni principali di lusso è sostanzialmente calcolato a partire dai dati dell'archivio catastale, che corrisponde al gettito teorico standard. Per tale ragione tale componente è stata eliminata dalla determinazione del *tax gap*. Al riguardo ricorda, tuttavia, che per la stima del gettito IMU/TASI standard

delle abitazioni principali di lusso, il gettito « teorico » è confrontato con quello effettivamente riscosso nel 2014 e, in caso di scostamenti superiori a determinate soglie (25 per cento ovvero 500 euro in valore assoluto) viene utilizzato il gettito effettivamente riscosso come base della stima.

Segnala poi che, mentre per l'IMU e la TASI il legislatore ha definito aliquote e detrazioni di base, nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF è previsto che l'aliquota può essere fissata in un intervallo tra lo zero e lo 0,8 per cento. La scelta effettuata nel 2015 è stata quella di considerare come aliquota standard il valore centrale dell'intervallo, ovvero lo 0,4 per cento. Tale scelta metodologica è stata confermata per il calcolo della capacità fiscale 2016. Per aggiornare le basi imponibili dal 2012 al 2013 sono stati considerati i redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'anno d'imposta 2013. Successivamente è stata applicata l'aliquota standard dello 0,4 per cento a queste basi imponibili. L'addizionale comunale all'IRPEF risulta così standardizzata a 2.547 milioni di euro.

Prosegue ricordando come la valorizzazione della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti sia basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard alla spesa storica complessiva del 2013. L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti per il 2016 è pari a 8.722 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7.606 milioni di euro stimati per il 2015.

Per la stima della capacità fiscale residuale, relativa ai cosiddetti tributi minori (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari), è stata aggiornata la base dati al 2013. Rispetto alla stima effettuata nel 2015, inoltre, per tener conto della possibile distorsione verso l'alto della capacità fiscale pro capite in alcuni piccoli Comuni, sono state introdotte alcune correzioni nelle code della

distribuzione dei Comuni con meno di 5 mila abitanti. La capacità fiscale residuale risulta, quindi, complessivamente pari a 5.660 milioni di euro.

Rispetto alla stima delle capacità fiscali contenuta nel decreto ministeriale 11 marzo 2015, la capacità fiscale stimata nello schema di decreto in esame è diminuita dell'1,7 per cento tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016. La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4 per cento) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso prevista dalla legge di stabilità 2016; la componente IMU è diminuita dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni prevista dalla stessa legge di stabilità 2016. L'addizionale comunale IRPEF varia marginalmente (+0,2 per cento) a causa dell'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi: infatti la stima per il 2015 è stata fatta sulla base dei redditi del 2012; per la stima del 2016 sono stati utilizzati i redditi del 2013. La componente del *tax gap* è diminuita dello 0,6 per cento, in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali. La componente rifiuti è aumentata del 14,7 per cento.

Osserva quindi che la distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7 per cento), Piemonte (-2,6 per cento) e Veneto (-2,5 per cento). La variazione risulta invece positiva in Calabria (+0,9 per cento). La distribuzione per fasce di popolazione dei Comuni mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i Comuni tra i 60 mila e i 100 mila abitanti (+3,1 per cento), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2 mila e 3 mila abitanti (-5,2 per cento).

Ricorda inoltre che l'ammontare della capacità fiscale determinata dallo schema di decreto in esame costituisce la base di riferimento per l'applicazione del criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Tale cri-

terio è costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, tenendo conto che, per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare della capacità fiscale da prendere in considerazione equivale al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva.

Segnala infine l'opportunità di rinviare la prosecuzione dell'esame del presente provvedimento, al fine di tener conto degli esiti della discussione del medesimo presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con quanto da ultimo segnalato dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atto n. 265.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2016.

Il Viceministro Luigi CASERO preannuncia la presentazione nella prossima seduta di una nota di risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO 1

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

102148



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 25 MAR. 2016



All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C.2212 - Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo funzionamento. Nuovo testo e Analisi degli effetti finanziari.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, si fa presente quanto segue, anche alla luce di quanto rappresentato dal Servizio bilancio.

Si segnala in primo luogo la necessità che venga predisposta apposita relazione tecnica che, per ciascun articolo, descriva gli interventi innovativi rispetto all'attuale organizzazione del settore delle acque e quantifichi gli eventuali oneri che ne scaturiscono ovvero dia conto della neutralità finanziaria del provvedimento.

Relativamente agli articoli da 1 a 5, si concorda con il Servizio bilancio sulla necessità che venga data assicurazione che le attività ivi previste possano avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si ritiene necessaria l'introduzione di apposita clausola di invarianza finanziaria, della cui sostenibilità deve essere data dimostrazione in relazione tecnica. Con particolare riferimento alla costituzione presso l'AEEGSI di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato (art. 5), in assenza di puntuali elementi che ne dimostrino la neutralità finanziaria, si esprime **parere contrario** in quanto tale disposizione comporterebbe oneri non quantificati e non coperti.

111)

In merito all'articolo 6, nel condividere le considerazioni del dossier del servizio bilancio sui livelli essenziali del servizio idrico, per quanto riguarda i commi 3 e 5 si segnala quanto segue:

- il **comma 3** prevede che il Fondo di Garanzia delle opere pubbliche (*rectius* "idriche") di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015 concorra al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014.

Al riguardo si rappresenta che il predetto Fondo di garanzia, proprio per la sua natura, non dovrebbe erogare finanziamenti in via diretta ma, appunto, concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Il medesimo comma 3 prevede che con il predetto dPCM sia stabilito l'importo del Fondo di garanzia e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria.

Al riguardo si esprime **parere contrario** in quanto la disposizione istitutiva del predetto fondo di garanzia (il menzionato articolo 58 della legge n. 221 del 2015) ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, circostanza che contrasta con la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente.

Peraltro dalla formulazione potrebbero derivare dubbi e incertezze sul funzionamento del Fondo, tenuto conto che le disposizioni non novellano direttamente il citato articolo 58 creando una poco chiara coesistenza di norme.

- **per il comma 5** vengono chiesti chiarimenti circa le implicazioni per la finanza regionale in ordine alla previsione del versamento al bilancio dello Stato delle previste sanzioni, attualmente versate all'entrata del bilancio regionale.

La disposizione in argomento comporta minori entrate per i bilanci regionali in relazione a sanzioni che sinora erano finalizzate ad interventi di risanamento e di riduzione dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 136 del codice ambientale e che ora vengono invece versate al bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo per interventi relative alle risorse idriche di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legge 133 del 2014.

Nell'osservare che i proventi derivanti dalle sanzioni possono essere utilizzati nei limiti dell'effettiva disponibilità e conseguentemente che alla disposizione non si annette un effetto finanziario negativo, purtuttavia si sottopone la questione alla valutazione politica trattandosi comunque di minori entrate per i bilanci regionali.

Con riferimento all'articolo 7 viene chiesta conferma che nella determinazione dei livelli tariffari per l'erogazione del servizio idrico integrato sia applicato il criterio della progressività a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero nella determinazione del corrispettivo medesimo.

Al riguardo, si rinvia al MATTM e all'AEEGSI.

Sull'articolo 11, si ritiene inoltre necessario l'inserimento di apposita clausola di invarianza che assicuri che le attività ivi previste possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, nel concordare con quanto affermato dal Servizio bilancio, di tale circostanza deve essere data dimostrazione nella richiesta relazione tecnica.

In via collaborativa, si segnala infine che al comma 1 andrebbero specificati i riferimenti alla normativa comunitaria genericamente indicata.

In relazione all'articolo 12 nel concordare con il servizio del Bilancio in ordine alla necessità di disciplinare gli aspetti applicativi, si rinvia alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio in ordine all'utilizzo delle risorse di cui alla normativa in corso di modifica e al MAECI per i profili di competenza.

Ciò posto, si formulano di seguito ulteriori osservazioni.


Articoli 4, comma 3, lettera a) e 6, comma 4: si rinvia al MISE e al Dipartimento politiche europee, al fine di verificare la compatibilità con la normativa europea in materia di concorrenza. Sull'articolo 6, comma 4, si rinvia anche al Dipartimento del Tesoro.

Articolo 9: la disposizione prevede che gli Enti locali, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili, incentivino gli esercizi commerciali, in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a servire ai clienti acqua potabile dei rubinetti.

Al riguardo, nel segnalare che la disposizione sembra suscettibile di determinare maggiori oneri per i bilanci degli Enti locali, si segnala che la richiesta relazione tecnica dovrà dimostrare l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame.



Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli
ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

26 FEB. 2016

A - 1080

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.c.:

Al Ministero della Difesa
- Ufficio Legislativo

- **All'Ufficio del Coordinamento Legislativo**

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

OGGETTO: A.C. 679, concernente: "*Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento*". **Relazione tecnica verificata negativamente.**

In riferimento all'atto Camera in oggetto indicato, si trasmette la relazione tecnica, predisposta dal Ministero della Difesa, negativamente verificata, unitamente alle osservazioni pervenute, con nota n. 13850 del 23 febbraio 2016, che si unisce, dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

9850



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

Roma, 23 FEB. 2016

UFFICIO VIII

Prot. Nr. 13850/2016
Rif. Prot. Entrata Nr. 12991/2016
Allegati:
Risposta a Nota del



All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE
All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Camera n. 679, concernente: "Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento". Relazione Tecnica.

È stato esaminata la relazione tecnica, relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dal Ministero della difesa come richiesto dalla V Commissione Bilancio.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta preliminarmente che la relazione tecnica, con riferimento alla categoria degli ufficiali di complemento della riserva potenziali beneficiari della promozione a titolo onorifico di che trattasi, evidenzia che il loro eventuale richiamo in servizio, essendo difficilmente compatibile con la contemporanea sussistenza dei requisiti richiesti dal provvedimento in oggetto, esclude di fatto la possibilità del richiamo stesso nella ordinarietà delle fattispecie e quindi anche della conseguente attribuzione del connesso trattamento economico. Tuttavia, la relazione tecnica medesima indica in uno specchio riepilogativo i costi medi annuali pro-capite che dovrebbero essere sostenuti nei particolarissimi casi in cui si verifici l'effettiva sussistenza di quanto evidenziato. Pertanto, si esprime parere contrario in quanto gli eventuali oneri risulterebbero, in tali casi, privi di copertura finanziaria.

Inoltre, è previsto che la promozione venga concessa su istanza dell'interessato e i relativi costi sono a carico del medesimo, prevedendo, in caso di mancato accoglimento della richiesta, che


venga restituito il 50 % dell'importo versato. Anche su questo aspetto, si esprime parere contrario, in quanto la predetta restituzione potrebbe comportare maggiori oneri, dovuti alla mancata copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle strutture.

Tutto ciò premesso, si verifica negativamente la relazione tecnica.

Conseguentemente, il provvedimento nella sua attuale formulazione non può avere ulteriore corso.

MR

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0012991/2016

A.C. 679 (On. Palmizio)

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo
onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di
complemento**

Relazione tecnica

Prot: RGS 0012991/2016

L'articolo 1 della proposta di legge recante "Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento" (A.C. 679) esclude espressamente riflessi sul trattamento economico degli interessati, trattandosi di avanzamento a titolo onorifico.

Peraltro affinché si verifichino le condizioni per il conferimento della promozione occorre, tra i diversi requisiti richiesti, che i destinatari della promozione stessa abbiano aderito ad una o più associazioni di militari in congedo (di cui all'articolo 941 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90¹) per almeno trent'anni². Tale requisito, in combinato disposto con la disciplina recata dall'articolo 987³ del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66⁴, che condiziona il richiamo in servizio al sussistere di specifiche esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e dall'articolo 988-bis che pone un limite massimo di età per il richiamo in servizio dalla riserva di complemento (pari a 56 anni se ufficiale superiore e 52 anni se ufficiale inferiore) di fatto esclude la possibilità del richiamo e, di conseguenza comunque, l'eventuale attribuzione all'interessato del connesso trattamento economico superiore.

Tuttavia, ad ogni buon fine, si allega uno specchio riepilogativo dei costi medi annuali *pro-capite* che potrebbero essere sostenuti per l'eventuale richiamo in servizio degli ufficiali della riserva di complemento ove mai potesse verificarsi una casistica del genere e gli effetti della promozione onorifica dovessero dispiegarsi anche ai fini economici.

Infine si osserva che gli unici "costi" eventualmente discendenti sarebbero quelli che l'Amministrazione deve sostenere per la pratica inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) attestante il possesso dei requisiti di cui al citato articolo 2, comma 1 della p.d.l.. Peraltro tale costo è posto a carico dell'interessato dall'articolo 4 della p.d.l. e il relativo importo è demandato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1998 n. 43, è stata svolta.

[Handwritten signature]

POSITIVO

NEGATIVO

Il Rappresentante Comandante del Corpo

23 FEB. 2016

[Handwritten signature]

¹ Recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

² Il numero degli interessati è di difficile quantificazione, in quanto i dati relativi al personale che aderisce, su base volontaria, alle associazioni di cui all'articolo 941 [requisito richiesto dal citato articolo 2, comma 1, lettera d)] non sono nella disponibilità dell'Amministrazione, ma delle singole nonché numerose realtà associative.

³ Art. 987 Ufficiali delle forze di completamento - 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. *Omissis*.

⁴ Recante il Codice dell'ordinamento militare.

Prot: RGS 0012991/2016

ALL. RT.

A.C. 679

**Differenze di retribuzione per promozione al grado superiore
personale FFAA non omogeneizzato**

Grado	Retribuzioni tabellari annue personale militare anno 2016*	Differenza retribuzione annua per promozione* (rispetto al grado precedente)
	EI - MM - AM	EI - MM - AM
Tenente colonnello	€ 56.155	€ 824
Maggiore	€ 55.331	€ 4.126
Capitano	€ 51.205	€ 2.382
Tenente	€ 48.823	€ 5.137
Sottotenente	€ 43.686	

*: valori annui comprensivi delle quote IRAP e contributi previdenziali datore di lavoro.
Indennità operativa raggugliata all'Indennità di supercampagna

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato. C. 318 e abb. (Parere alla XIII Commissione)
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria, e rinvio) 78

RISOLUZIONI:

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia
di finanza giudicato non idoneo al servizio militare (Seguito della discussione e rinvio) . 90

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza
mutualistica e solidale (Seguito della discussione e rinvio) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

AVVERTENZA 91

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza
del presidente Maurizio BERNARDO. —
Interviene il viceministro dell'economia e
delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 318 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti atti-
nenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, ri-
leva come la Commissione sia chiamata a
esaminare, ai fini del parere alle XIII
Commissione Agricoltura, ai sensi dell'ar-
ticolo 73, comma 1-bis, del regolamento,

per gli aspetti attinenti alla materia tri-
butaria, il testo unificato delle proposte di
legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521
Oliverio e C. 1124 Caon, recante interventi
per il settore ittico.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'og-
getto dell'intervento legislativo, il quale
intende incentivare una gestione razionale
e sostenibile delle risorse ittiche e a so-
stenere le attività di pesca commerciale e
non commerciale e l'acquacoltura nelle
acque marittime salmastre.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale con-
ferisce una delega al Governo per il rior-
dino e la semplificazione della normativa in
materia di pesca e acquacoltura, preve-
dendo la redazione di un testo unico in cui
raccolgere le norme vigenti in materia e
introdurre le modifiche necessarie.

I principi e criteri direttivi di delega
recati dal comma 2 prevedono:

a) la ricognizione e abrogazione
espressa delle disposizioni oggetto di abro-
gazione tacita o implicita;

b) il coordinamento delle disposizioni, apportandovi le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) l'eliminazione di duplicazioni e la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

d) il coordinamento, l'adeguamento e l'integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, il quale è finalizzato alla realizzazione:

a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi;

b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive;

c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici per i quali è riservata una quota di finanziamento;

e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;

f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Ai sensi del comma 2-*bis* l'individuazione degli interventi del Fondo, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 4, al comma 1 interviene sulla destinazione delle risorse stanziare dal decreto legislativo n. 226 del 2001, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che, a decorrere dal 2017, gli interventi realizzati a valere su tali risorse sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e, per la realizzazione di programmi finalizzati:

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;

c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

Il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alla definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che all'imprenditore ittico si applicano, oltre che le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, anche quelle concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, in quanto compatibili. Tale ultimo articolo stabilisce che, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, i quali prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa, partecipano agli utili e alla gestione dell'impresa familiare.

Rileva come la previsione assuma rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in quanto l'applicazione delle norme in materia di impresa

familiare ha effetti anche sul piano del regime tributario. Infatti l'articolo 5, commi 4 e 5, del TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) agevola l'impresa familiare, stabilendo che i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Tale suddivisione, che determina una riduzione dell'aliquota marginale, si applica a condizione che l'indicazione dei familiari e del loro rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore al periodo d'imposta, e sia sottoscritta dall'imprenditore e dai familiari stessi. È altresì necessario che l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato dai familiari, risulti dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore e che, infine, ciascun familiare attesti nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività di lavoro in modo continuativo e prevalente.

Il comma 2-bis dell'articolo 4 estende gli istituti degli assegni familiari e dell'assicurazione INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché della copertura INAIL, attualmente applicabili a coloro che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, anche associate in cooperative, ai soggetti legati dal vincolo familiare che partecipano all'azienda familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato.

In parallelo con il comma 2-bis, il comma 2-ter dell'articolo 4 estende la copertura pensionistica prevista per i lavoratori marittimi anche ai soggetti legati dal vincolo familiare che partecipano al-

l'azienda familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato.

L'articolo 5 stabilisce che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza, sono definiti, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In tale contesto il comma 2 specifica che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) individua una quota da destinare a tali obiettivi e che una percentuale pari almeno al 30 per cento delle predette risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale modifica le disposizioni in materia di distretti di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001.

In particolare, rispetto alla formulazione vigente è previsto che l'istituzione dei distretti ittici, oltre che attuare il principio di sostenibilità e garantire una gestione razionale delle risorse ittiche, è volta a preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica; inoltre si stabilisce che l'istituzione dei distretti avvenga con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate, in aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico.

Al comma 2 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226 si stabilisce che i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici e le loro attribuzioni sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le

associazioni nazionali di categoria sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità.

Vengono specificate altresì, al comma 3 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226, le finalità dei distretti ittici, che sono:

a) sostenere azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

b) valorizzare i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

c) promuovere la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali, anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7, il quale disciplina l'attività dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura prevedendo al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può, mediante apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. La norma fa comunque salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali.

Il comma 2 specifica che i centri (CASP) sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca (definite dal comma 5 come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali che stipulano i con-

tratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore), dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di Assistenza già costituiti, mentre il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle relative attività.

Per quanto gli aspetti attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 4, il quale precisa che i CASP, la cui attività non deve determinare oneri per l'erario, sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di assistenza fiscale svolta dai centri di assistenza fiscale (CAF), di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997.

L'articolo 8 intende favorire la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (promozione della cooperazione attraverso corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, nonché attraverso iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura; promozione dell'associazionismo attraverso specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore), possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.

L'articolo 9, al comma 1, interviene sul riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

in materia di agricoltura e pesca, prevedendo che almeno il 30 per cento di tali risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca.

In particolare il comma 1 prevede che la tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi, prevedendo che in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

In tale contesto il comma 2 specifica che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

L'articolo 11 reca misure di semplificazione per quanto riguarda la pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca.

In particolare, il comma 1 consente agli operatori del settore della pesca di utilizzare, ai fini della pesatura del prodotto pescato prima dell'immagazzinamento e della vendita, cassette *standard*, per le specie ittiche e secondo le relative caratteristiche tecniche individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Inoltre al comma 2 si prevede che gli operatori della pesca devono apporre le

informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

L'articolo 12 estende ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo.

La previsione dovrebbe riferirsi all'articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, il quale prevede che, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali.

L'articolo 13 estende le disposizioni in materia di cassa integrazione di cui alla legge n. 457 del 1972 al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, e al personale dipendente di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 14 a 16, recanti disposizioni di carattere tributario.

In primo luogo l'articolo 14 introduce alcune misure tributarie in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima.

In particolare il comma 1 estende alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore previste dalla legislazione vigente a favore della pesca e dell'acquacoltura in ambito edilizio.

In merito ricorda che il regime speciale IVA per i produttori agricoli (disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972) prevede che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con il decreto ministeriale e da ultimo rideterminate con decreto ministeriale 26 gennaio 2016.

L'articolo 1, comma 908, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) aveva infatti previsto un incremento non superiore al 10 per cento delle percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario e, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, di quelle applicabili nell'anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento.

Nel regime speciale l'IVA si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633), che applicano il regime speciale, e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d'affari al di sotto di 7.000 euro, che sono esenti dall'imposta (ai sensi del citato articolo 34, comma 6).

Il comma 2 dell'articolo 14 prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, alcune agevolazioni fiscali a favore delle stesse imprese ittiche di cui al comma 1:

a) la facoltà di applicare il regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, che ha sostituito il precedente regime dei minimi, senza alcuna limitazione del volume d'affari; ricorda in merito che per accedere al regime forfetario agevolato, il quale costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata: tali

soglie, a seguito delle modifiche previste dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro; la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014) ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo; all'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.

b) la riduzione del reddito imponibile calcolato mediante i parametri previsti per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari (ai fini dell'accertamento), pari al 30 per cento del valore dei beni strumentali in dotazione all'impresa;

c) la riduzione dell'aliquota IRAP al 1,9 per cento.

A tale ultimo riguardo ricorda che l'aliquota ordinaria dell'IRAP ammonta al 3,9 per cento e che sono previste speciali misure di aliquota per taluni soggetti:

ai soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

a banche, enti e società finanziari si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

alle imprese di assicurazioni si applica l'aliquota del 5,90 per cento.

Rammenta inoltre che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), all'articolo 1, comma 70, ha esentato dal pagamento dell'IRAP le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi, laddove in precedenza a tali soggetti si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9 per cento.

In merito a tale ultima previsione rileva l'opportunità di coordinare la norma di

cui al comma 2, lettera c), con la previsione di cui al citato articolo 1, comma 70, della legge di stabilità 2016.

Inoltre segnala come le norme agevolative tributarie recate dall'articolo 14 potrebbero determinare effetti di riduzione del gettito tributario, per i quali non si prevede nessuna quantificazione né copertura.

L'articolo 15 esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014.

In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di correggere la rubrica dell'articolo, la quale si riferisce in modo impreciso all'esenzione dalla formazione del reddito delle predette indennità e premi.

Inoltre rileva come l'esclusione dalla base imponibile IRAP di tali elementi potrebbe determinare effetti di riduzione del gettito tributario, per i quali non si prevede nessuna quantificazione né copertura.

L'articolo 16 estende i casi di esenzione in termini assoluti dall'imposta di bollo, oltre che, come già attualmente previsto, alle domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, anche alle domande e atti relativi alla concessioni di tali aiuti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

Anche in questo caso rileva come l'estensione dell'esenzione potrebbe determinare effetti di riduzione del gettito tributario, per i quali non si prevede nessuna quantificazione né copertura.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina della pesca-turismo, demandando il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per

le politiche agricole n. 293 del 1999, seguendo taluni indirizzi specificati dalla disposizione.

In particolare è previsto che tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con taluni attrezzi di pesca;

2) lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca;

4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale o dell'acquacoltura.

Vengono definite ittiturismo le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.

Vengono stabiliti criteri circa le modalità di svolgimento delle iniziative di pesca-turismo, prevedendo che: esse possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; viene consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica; è auto-

rizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età.

È previsto che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

Viene precisato quindi che l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di annotazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico.

L'articolo 18 reca una serie di misure di semplificazioni in materia di sicurezza, prevedendo in particolare, al comma 2, che, ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria (cioè le navi che, per l'idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata), che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:

a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;

b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza; viene specificato che le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato e che la sistemazione a bordo dei mezzi deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;

c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un

telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

Per ragioni di coordinamento il comma 3 abroga il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 561 del 1994, il quale demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, il compito di emanare un apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle navi da pesca che esercitano la pesca ravvicinata nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa.

L'articolo 19 interviene per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti derivanti dall'attività di pesca, prevedendo, al comma 1, che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, il quale è tenuto ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

Il comma 1-bis prevede in tale contesto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

L'articolo 20, al comma 1 consente agli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea.

Il comma 2 specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

Il comma 3 esclude tuttavia dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli

amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

I commi 4 e 5 recano alcuni interventi di semplificazione in materia di vendita dei prodotti della pesca.

In particolare il comma 4 integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, prevedendo che l'esclusione dall'applicazione di tale disciplina si estende, per quanto riguarda i prodotti ittici, non più solo ai pescatori e alle cooperative di pescatori, ma agli imprenditori ittici singoli o associati, ma anche agli imprenditori dell'acquacoltura, anch'essi singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente (e non solo esclusivamente, come previsto dalla norma vigente) dall'esercizio della propria attività.

Il comma 5 abroga invece i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009, i quali stabiliscono che per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, dai soggetti d'impresa esercenti la pesca, una serie di informazioni (numero di identificazione di ogni partita; nome commerciale e scientifico di ogni specie; peso vivo espresso in chilogrammi; data della cattura, della raccolta ovvero dell'asta del prodotto; nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; nome e indirizzo dei fornitori; attrezzo da pesca; sistema specifico di marcatura ed etichettatura).

Illustra quindi l'articolo 21, il quale integra la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette, le quali hanno la competenza ad affiancare l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima, prevedendo in tale ambito che delle commissioni facciano parte anche tre esperti locali designati

dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura senza diritto di voto.

L'articolo 22 interviene sulla disciplina della pesca non professionale, prevedendo, ai commi da 1 a 3, che la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata a una comunicazione annuale da fare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sensi dell'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, nonché al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi.

La norma specifica che i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

Il comma 4 stabilisce che:

una quota pari al 60 per cento proventi derivanti dal pagamento del contributo è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica istituito dal comma 1 dell'articolo 2;

un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno

della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto;

una quota del 10 per cento è destinata alla pesca sportiva, la cui gestione viene affidata al CONI.

L'articolo 23 conferisce una delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo.

I principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 prevedono:

a) l'adeguamento delle disposizioni in materia di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (che disciplinano appunto gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva e le limitazioni d'uso degli attrezzi per la pesca sportiva), alla normativa europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

b) il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

Sempre per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 24 e 27, i quali intervengono sulla disciplina delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 24 prevede che « il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione » attraverso lo strumento dell'autocertificazione, qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opere di presa e restituzione delle acque previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia

richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.

In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di correggerla nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione, anche per coordinare il testo del comma 1 con il dettato del comma 2, che correttamente fa riferimento all'istanza di concessione.

Il comma 2 del medesimo articolo 24 prescrive che l'Amministrazione competente effettui le opportune verifiche e richieda gli interventi atti a sanare eventuali carenze formali entro il termine perentorio di 90 giorni, rilasciando entro i 10 giorni successivi la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine al titolare della concessione per provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. La norma prevede che in caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetti la domanda. Viene specificato altresì che dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della *prorogatio* della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.

Passa quindi a illustrare l'articolo 27, il quale interviene invece sull'ammontare dei canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura, stabilendo, con una previsione di carattere retroattivo, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004 (recante norme per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura), cioè a partire dal 9 luglio 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo « dell'ar-

ticolo 3, comma 2,» del decreto-legge n. 400 del 1993, aggiornati dagli indici ISTAT.

La norma specifica inoltre che i canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.

In sostanza la disposizione applica retroattivamente tali importi dei canoni, relativamente alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze per le cooperative di pescatori, nonché alle concessioni rilasciate a imprese di pesca e di acquacoltura non cooperative.

In merito ricorda che l'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 595 del 1995 prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze in favore di società cooperative di pescatori lavoratori, e delle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, sono determinati, per l'anno 1994:

in Lire 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti e impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;

in Lire 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale.

La norma dell'articolo 27 ripristina quanto previsto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, il quale ha abrogato la legge n. 41 del 1982, il cui articolo 27-ter prevedeva sostanzialmente un'equiparazione questi fini tra società di tipo cooperativo e quelle di tipo non cooperativo. Tale articolo 27-ter è infatti richiamato nel citato decreto ministeriale n. 595 del 1995 che individua l'importo del canone, nonché nell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 535 del 1996, il quale prevede a sua volta che il canone annuo per la concessione di pesca e acquacoltura, per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal predetto decreto ministeriale n. 595 di attuazione delle disposizioni di cui al sopra richiamato articolo

03, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993.

Sul piano della formulazione della norma, segnala l'opportunità di correggere il riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993 con quello all'articolo 03, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 400, nonché di chiarire i riferimenti normativi contenuti nella disposizione, eventualmente esplicitando il riferimento all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 535 del 1996.

Segnala inoltre l'opportunità di verificare se l'applicazione della misura dei canoni prevista dal citato decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, possa determinare una riduzione delle entrate ascrivibili alle concessioni demaniali, per la quale non si prevede nessuna quantificazione né copertura.

In parallelo con le previsioni dell'articolo 24, l'articolo 25 intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura, prevedendo al comma 1 che « il provvedimento viene presentato dal titolare della concessione » nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima.

Anche in merito alla formulazione di tale disposizione ritiene opportuno correggerla nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione.

Il comma 2 specifica che la Pubblica Amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione. Viene inoltre specificato che il procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, e che, nel frattempo, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel

frattempo, non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.

Inoltre il comma 3 indica che, in caso di omessa risposta da parte dell'amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.

L'articolo 26, al comma 1, consente ai concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

Inoltre il comma 2 comprende tra le « imprese energivore », come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.

A tale ultimo riguardo ricorda, in quanto rilevante per i profili di interesse della Commissione Finanze, come il richiamato articolo 39 del decreto-legge n. 83 prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, siano definite le imprese a forte consumo di energia (cosiddette « energivore »), in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa, e che i predetti decreti determinino un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, che assicurino l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In forza di tali previsioni è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013, il quale, all'articolo 2, definisce come imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;

b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, continuando a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato; la norma specifica che della Commissione fanno parte due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

In merito ricorda che il citato articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 stabilisce che la Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della pesca del tonno rosso, per la quale si prevedono a livello comunitario quote di cattura attribuite a ciascuno degli Stati membri. In tale contesto viene previsto, al comma 1, che a decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento.

Il comma 2 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la quota di

cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia è ripartita tra i vari sistemi di pesca. Il comma 3 specifica che il predetto decreto ministeriale deve tenere altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 9 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il presentatore, Laffranco, ha illustrato il contenuto della risoluzione nella precedente seduta di discussione.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito della discussione a una seduta da convocare per la prossima settimana, così da consentire al Governo di disporre di tutti gli elementi necessari per formulare una valutazione compiuta dell'atto di indirizzo.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel prendere atto della richiesta del Viceministro

di rinviare la discussione della risoluzione, auspica che la richiesta del Governo sia volta a trovare una soluzione alla questione, posta dal suo atto di indirizzo, del reimpiego, presso le Agenzie fiscali, del personale del Corpo della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare, attraverso un'iniziativa regolamentare finalizzata a consentire che il predetto personale, giudicato inidoneo a proseguire il servizio, possa essere collocato presso le sedi delle agenzie fiscali situate in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il presentatore, Paglia, ha illustrato il contenuto della risoluzione nella precedente seduta di discussione.

Federico GINATO (PD) rileva come la discussione sulla disciplina in materia di mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG) possa essere l'occasione per ampliare la riflessione anche ai temi della finanza etica, segnalando come Banca Etica rappresenti l'evoluzione delle cooperative MAG presenti sul territorio di Padova.

In tale ambito, nel ricordare che talune questioni relative alla finanza etica erano state oggetto anche di proposte emendative presentate nel corso dell'esame del decreto-legge n. 18 del 2016, recentemente concluso dalla Camera, chiede quindi che la discussione della risoluzione sia rinviata, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti in merito.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) considera interessante l'opportunità, segnalata dal deputato Ginato, di ampliare l'ambito della discussione, rilevando tuttavia come la questione specifica relativa alle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG), posta dalla sua risoluzione, possa essere risolta attraverso un atto di normativa secondaria. In tale contesto ritiene quindi auspicabile evitare un eccessivo prolungamento dell'*iter* della discussione, giungendo in tempi brevi all'approvazione dell'atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della discussione svolta e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, anche in vista della presentazione di ulteriori atti di indirizzo in merito.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	92
ALLEGATO (<i>Emendamenti della Relatrice</i>)	94
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente</i>)	93

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 19.40.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la relatrice aveva dato i pareri sugli emendamenti al

titolo e all'articolo 1. Il Governo aveva richiesto un rinvio. In data odierna, la relatrice ha presentato gli emendamenti Tit. 2, 1.100, 2.100, 2.101, 2.102, 3.100, 3.101, 3.102, 4.100, 4.101, 4.102, 6.100, 7.100 e 15.100 (*vedi allegato*), che sono stati immediatamente trasmessi ai gruppi parlamentari e al Governo. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per domani, giovedì 31 marzo 2016, alle ore 11. Comunica, al proposito, che la deputata Iori ha ritirato gli emendamenti a sua firma 4.3, 4.6 e l'emendamento Crimi 7.7, in qualità di cofirmataria.

Paola BINETTI (AP) ritira tutti gli emendamenti a sua firma, riservandosi di presentare subemendamenti ai predetti emendamenti della relatrice.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) ritira tutte le sue proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 2.9, 2.11, 6.3 e 6.8.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rin-

via il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

C. 3450 Pes.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che, nell'ultima seduta, i deputati Coscia, Pannarale, Vezzali e Borghesi si erano dichiarati concordi su un eventuale trasferimento in sede legislativa. Aveva, pertanto, differito il voto sul mandato alla relatrice, al fine di conoscere le determinazioni dei gruppi che non si erano ancora espressi in tal senso. Chiede, quindi, se vi siano ulteriori adesioni all'ipotesi del tra-

sferimento in sede legislativa, altrimenti metterà ai voti il conferimento del mandato all'onorevole Carocci a riferire favorevolmente in Assemblea.

Milena SANTERINI (DeS-CD) dichiara l'adesione del suo gruppo alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata la mancata adesione del gruppo del MoVimento 5 Stelle, pone in votazione il conferimento del mandato all'onorevole Carocci, anche in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dal 18 aprile 2016.

La Commissione approva a maggioranza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

TIT.

Sostituirlo con il seguente: Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo.

Tit. 2. La Relatrice.

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente: La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale *con le seguenti:* educatore professionale socio-pedagogico.

1. 100. La Relatrice.

ART. 2.

Sostituire la rubrica con la seguente: Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo.

2. 100. La Relatrice.

Al comma 3, dopo le parole: quello socio-sanitario *aggiungere le seguenti:* con riguardo agli aspetti socio-educativi.

2. 101. La Relatrice.

Al comma 4, sopprimere le parole: e di pedagogo.

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: L'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.

2. 102. La Relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.

3. 100. La Relatrice.

Al comma 2 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale sanitario *con le seguenti:* educatore professionale socio-sanitario.

3. 101. La Relatrice.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.

3. 102. La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) servizi educativi da 0 a 3 anni;

c) servizi extrascolastici per l'infanzia.

4. 100. La Relatrice.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: alla salute aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti educativi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: la disabilità fino alla fine della lettera con le seguenti: il recupero e l'integrazione.

4. 101. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario.

4. 102. La Relatrice.

ART. 6.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: psicologiche con la seguente: antropologiche.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, all'alinea, sostituire la parola: psicologiche con la seguente: antropologiche.

6. 100. La Relatrice.

ART. 7.

Al comma 4, sostituire le parole: possono attivare con le seguenti: favoriscono in via prioritaria l'attivazione di.

7. 100. La Relatrice.

ART. 15.

Sopprimere il comma 4.

15. 100. La Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. C. 2212-A Mariani .. 96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (*Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio*) 96

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 30 marzo 2016.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.

C. 2212-A Mariani.

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 10.10 alle 10.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca GALLETTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

Atto n. 279.

(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, rinviato nella seduta del 23 marzo scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare il ministro Galletti per la sua presenza, ritiene opportuno, essendosi ravvisata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, che tratta di una materia complessa, chiedere al ministro di valutare la possibilità di attendere il parere parlamentare oltre il termine prescritto del 31 marzo, e comunque non oltre il 7 aprile prossimo.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere fino al 7 aprile prossimo l'espressione del parere della Commissione, comprendendo le ragioni della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla tematica oggetto del complesso provvedimento in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) richiama la necessità di svolgere un supplemento di istruttoria su alcune disposizioni del provvedimento in esame, il quale af-

fronta una tematica che, per la sua importanza e complessità, è molto spesso oggetto di speculazioni. Fa riferimento, in primo luogo, alla necessità di avviare una riflessione sul fatto che considerare rifiuti ingenti quantità materiale escavato comporterebbe l'applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sui rifiuti, anziché del Titolo Quinto sulle bonifiche. Ritiene necessaria anche una riflessione sul limite massimo del 20 per cento di materiale antropico che può essere contenuto nella matrice materiale di riporto per le attività e gli utilizzi di cui al regolamento, nonché sulla definizione di « materiale di riporto conforme », che occorrerebbe eliminare. Manifesta, infine, perplessità sul possibile avvalimento di laboratori privati, seppur accreditati, al fine di effettuare analisi aggiuntive sulle concentrazioni soglia di contaminazione delle terre e rocce da scavo.

Piorgiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, richiama alcuni aspetti del provvedimento in esame che, a suo avviso, necessitano di un ulteriore approfondimento. In primo luogo, considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), nella definizione delle terre e rocce da scavo, prevede che esse possono contenere, al massimo, una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, ritiene opportuno modificare il valore soglia per l'amianto portandolo a un valore pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), per evitare che lo smaltimento comporti imponenti aumenti di costi della gran parte dei materiali di zone amiantifere. Nel ritenere, inoltre, necessaria una riflessione sul conferimento all'Istituto Superiore di Sanità del potere di indicare limiti di riferimento, anche derogatori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), ritiene opportuna anche una riflessione sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ultimo periodo, che fissa il limite massimo

del 20 per cento in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9, dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo. Nel giudicare, inoltre, necessario prevedere nel provvedimento in esame una disciplina specifica per i « micro-cantieri », nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi, ritiene sia indispensabile un approfondimento sul contenuto dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che presenta criticità applicative in relazione alla definizione del materiale di riporto conforme, all'esito del test di cessione. Sottolinea infine la necessità di svolgere un supplemento di istruttoria sulla definizione di stabilizzazione a calce, di cui all'Allegato 3, e sulle procedure di caratterizzazione chimico fisica (porfirizzazione), di cui all'Allegato 4 del provvedimento in esame.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI, nel ricordare che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto anche al fine di recepire le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n. 5554113/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia, e quindi al fine di evitare che la stessa procedura Eu-Pilot potesse generare una procedura di infrazione, fa inoltre presente che esso è frutto di un proficuo lavoro svolto anche grazie ai contributi mirativi pervenuti nell'ambito della consultazione avviata dal Ministero. Manifesta, infine, la disponibilità del Governo a recepire rilievi e osservazioni recate dal parere parlamentare dirette a migliorare ulteriormente il provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di BlaBlaCar, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati »	98
Audizione di rappresentanti della società che fornisce il servizio di <i>car pooling</i> aziendale Jojob (Bringme Srl), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati »	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti di BlaBlaCar, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti della società che fornisce il servizio di *car pooling* aziendale Jojob (Bringme Srl), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. C. 1454-2522-2868-3320-A	100
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	100
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	103
--	-----

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	104
--	-----

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	100
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	105
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	107
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	102
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	108
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

AVVERTENZA	102
------------------	-----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 30 marzo 2016.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

C. 1454-2522-2868-3320-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Atto n. 271.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2016.

Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, on. Angelo Senaldi, ha presentato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem-

bri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Atto n. 272.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Angelo SENALDI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sottolineando l'auspicio formulato nelle premesse che, per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.

Atto n. 273.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Daniele MONTRONI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni volte a recepire sollecitazioni pervenute per le vie brevi dai colleghi.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che sullo schema di decreto legislativo in esame il proprio gruppo nella precedente seduta ha evidenziato l'opportunità di approfondire alcuni aspetti, suggerendo di inserire nella proposta di parere alcune osservazioni di cui, invece, non vi è traccia, se non molto labile, nella proposta testé illustrata dal relatore. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di rendere compatibile, sotto il profilo dell'applicazione temporale, la disciplina relativa all'esecuzione dei controlli successivi sui contatori di energia elettrica e del gas con l'attuale normativa in materia di conservazione della documentazione certificativa. Ritiene, infatti, che vi sia una palese contraddizione nel fatto che decreti governativi prevedano che il primo controllo successivo sia effettuato dopo 15 anni, mentre per la conservazione dei certificati di installazione è stabilito un termine più breve, di soli 10 anni. Ritiene necessario segnalare al Governo questa palese incongruenza: si potrebbe infatti verificare il caso dell'installazione di un contatore con una certificazione vecchia di nove anni il quale potrebbe essere soggetto al primo controllo 15 anni dopo l'installazione, quando l'obbligo di conservare la documentazione certificativa è scaduto ormai da 14 anni! Al riguardo, fa presente che nemmeno le risposte ricevute per le vie brevi dagli uffici tecnici del Governo hanno contribuito a sgombrare il campo dalle perplessità manifestate.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda la lettera *b)* delle osservazioni relativa all'installazione sulla rete carburanti di erogatori ed apparecchiature ad essi associati, con la quale si sollecita al Governo l'opportunità di chiarire che, dal 1° novembre 2016; osserva che, pur immettendo sul mercato solo dispositivi *self service* conformi alla normativa UE, resta confermata la possibilità di associarli a sistemi di misura installati anteriormente conformi alla normativa nazionale. Ritiene si tratti di una sorta di « sanatoria dell'installato » anche se non conforme alla normativa UE analoga a quella dei contatori immessi sul mercato prima del 30 ottobre 2006. Ritiene altresì poco

chiara la lettera *a)* delle osservazioni che fa riferimento a una incomprensibile *vacatio legis* dal momento che la direttiva deve essere recepita entro il prossimo 20 aprile.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di prevedere un adeguamento delle sanzioni anche sulla base del potenziale danno arrecato ai consumatori, secondo un criterio di proporzionalità relativo alla potenza dei contatori, eliminando i limiti sanzionatori che avvantaggiano le aziende che dispongono di contatori di maggiore potenza. Non condivide altresì l'osservazione recata dalla lettera *e)* della proposta di parere in cui si prevede che la disciplina transitoria stabilita dal provvedimento non abbia alcun effetto sui termini fissati dall'originario articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 di commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura secondo le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006.

Manifesta quindi un orientamento contrario alla proposta di parere del relatore.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, osserva che nella sua proposta di parere ha tenuto in conto degli elementi più significativi evidenziati dai colleghi del MoVi-mento 5 Stelle.

Precisa, quindi, con riguardo alla lettera *b)* delle osservazioni, che si tratta di apparecchiature associate e che rispettano la normativa nazionale. Sottolinea, peraltro, che gli strumenti non possono essere disinstallati e che mantengono la loro regolarità alla normativa di riferimento. Con riferimento alle sanzioni previste, sottolinea che esse trovano applicazione salvo che il fatto non costituisca reato e che il sistema consente di comminare multe che arrivano fino al 55 per cento del fatturato. Fa presente, infine, di non aver ritenuto opportuno inserire alcuna osservazione in merito alle modifiche da apportare ai regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori di energia elettrica e del gas in quanto tali atti non sono oggetto dello schema di decreto sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene non convincenti le spiegazioni del relatore evidenziando, in particolare, l'esistenza di una stretta pertinenza tra la normativa sui controlli dei contatori e quella sulla conservazione della documentazione certificativa. Osserva, inoltre, che la normativa europea non fa riferimento ad alcun tetto massimo delle sanzioni e che, invece, tale disposizione è frutto dell'iniziativa governativa che intende privilegiare le aziende energetiche.

Dichiara, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Atto n. 274.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole auspicando, come il collega Senaldi, che per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Atto n. 275.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

Emendamenti C. 3540 Governo.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Atto n. 271).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Atto n. 271);

osservato che all'articolo 7-bis, introdotto dallo schema di decreto in esame, al comma 5 elenca tra gli obblighi dei fabbricanti l'apposizione sugli apparecchi immessi sul mercato di « un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione », mentre la versione inglese della nuova direttiva all'articolo 7, comma 5, recita « *Manufacturers shall ensure that apparatus which they have placed on the*

market bear a type, batch or serial number or other element allowing their identification »;

ritenuto che il corretto recepimento della direttiva imponga l'apposizione del numero di lotto o di serie, ma non di entrambi,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 7-bis, comma 5, nei seguenti termini: « I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,... ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Atto n. 272).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Atto n. 272);

rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione si limita alla constatazione di una coerenza delle disposizioni concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico con la normativa europea;

osservato che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione;

auspicando che, per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (Atto n. 273).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (Atto n. 273);

rilevato che il termine, indicato dalla direttiva per il suo recepimento nell'ordinamento nazionale, scade il 19 aprile 2016 e che è opportuno che il provvedimento di recepimento in esame entri in vigore prima possibile per consentire a tutti gli operatori interessati di avviare in tempo utile i relativi adempimenti in un quadro di certezza giuridica;

considerato che la direttiva MID sugli strumenti di misura (2004/22/CE) consente, fino al 30 ottobre 2016, l'installazione sulla rete carburanti di erogatori ed apparecchiature ad essi associati (terminali *self-service* e sistemi gestionali), immessi sul mercato nel rispetto delle norme nazionali di metrologia legale, e consente che tali dispositivi possano continuare ad essere utilizzati, dopo tale data, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione;

considerato che gli allegati del testo del decreto legislativo vigente sono stati in precedenza aggiornati in sede amministrativa con il decreto ministeriale 12 maggio 2010, in attuazione della direttiva 2009/

137/CE riguardo allo sfruttamento dell'errore massimo tollerato, ed è opportuno tener conto anche di tale aggiornamento;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle disposizioni dello schema di decreto legislativo rispetto ai contenuti delle direttive 2014/32/UE e 2015/13/UE in recepimento,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, che fissa al 20 aprile la data di entrata in vigore delle disposizioni, valuti il Governo di prevedere un termine immediato evitando l'ordinaria *vacatio legis*;

b) con riferimento all'installazione sulla rete carburanti di erogatori ed apparecchiature ad essi associati, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, dal 1° novembre 2016, pur immettendo sul mercato solo dispositivi *self service* conformi alla normativa UE, resta confermata la possibilità di associarli a sistemi di misura installati anteriormente con approvazione nazionale;

c) con riferimento al testo normativo, valuti il Governo l'esigenza di coordinare nel testo normativo anche le modifiche apportate in precedenza agli allegati del decreto legislativo vigente con il decreto ministeriale 12 maggio 2010;

d) con riferimento all'articolo 1, lettera *ff)*, dello Schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un sistema sanzionatorio che tenga conto anche del potenziale danno arrecato ai consumatori dalle funzioni di misura di cui all'articolo 1;

e) con riferimento all'articolo 1, lettera *gg)*, dello Schema di decreto in esame,

valuti il Governo l'opportunità di disporre che la disciplina transitoria prevista dal provvedimento non abbia alcun effetto sui termini previsti dall'originario articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 di commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura secondo le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Atto n. 274).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Atto n. 274);

rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione si limita alla constatazione di una coerenza delle disposizioni relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva con il quadro normativo europeo;

osservato che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione;

auspicando che, per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Atto n. 275).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Atto n. 275);

osservato che l'articolo 3, comma 5 dello Schema di decreto in esame elenca tra gli obblighi dei fabbricanti l'apposizione sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato di « un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione », mentre la versione inglese della nuova direttiva, all'articolo 6, comma 5, recita « *Manufacturers shall ensure that electrical equipment which they have pla-*

ced on the market bears a type, batch or serial number or other element allowing its identification »;

ritenuto che il corretto recepimento della direttiva imponga l'apposizione del numero di lotto o di serie, ma non di entrambi,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 5, nei seguenti termini: « I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,... ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 109

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) . 110

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che è stata prospettata per le vie brevi l'opportunità di costituire nuovamente un Comitato ristretto al fine di valutare l'elaborazione di un nuovo testo unificato,

che tenga conto degli approfondimenti svolti in questi mesi, anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso degli incontri informali svolti con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS. Dà, quindi, la parola al relatore perché fornisca indicazioni sulle modalità della prosecuzione dell'esame del testo e, in particolare, sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, ritiene che, anche alla luce delle recenti dichiarazioni fornite in Assemblea dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, e degli elementi forniti dall'INPS a margine degli incontri tecnici vertenti sulla proposta di legge relativa ai trattamenti pensionistici di importo elevato, sia possibile tornare ad occuparsi della materia delle ricongiunzioni pensionistiche.

Propone, quindi, di nominare nuovamente un Comitato ristretto, che, anche attraverso incontri specifici con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, individui le

soluzioni idonee a superare i problemi di ordine finanziario che si sono evidenziati nel corso dell'esame fin qui svolto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone pertanto di nominare, secondo quanto prospettato dal relatore, un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si riserva di indicare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto n. 283.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che inizia oggi l'esame, ai sensi dell'arti-

colo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dello schema di decreto legislativo, ai fini dell'espressione di rilievi alla VIII Commissione.

Ricorda che, secondo quanto richiesto, la Commissione dovrà concludere il suo esame entro il 5 aprile 2016 e, comunque, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori della VIII Commissione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che la Commissione ha richiesto alla Presidenza della Camera di potere esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, alla VIII Commissione sullo schema di decreto legislativo e ricorda che esso, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 11 del 2016, dispone, in primo luogo, il recepimento di tre direttive europee, rispettivamente la 2014/23/UE sui contratti di concessione, la 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la 2014/25/UE nei settori speciali.

In secondo luogo, lo schema, sulla base della legge delega, provvede al riordino della disciplina vigente in un unico testo, integrato dalle disposizioni relative alle concessioni, e, contestualmente, all'abrogazione del vigente codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e delle altre disposizioni non più compatibili.

Segnala, inoltre, che il termine per l'adozione del decreto legislativo è il prossimo 18 aprile 2016, ricordando che esso reca una disciplina autoapplicativa che non necessita di specifici regolamenti di esecuzione e di attuazione ma, semplicemente, di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Rileva che lo schema di decreto consta di 219 articoli, suddivisi in sei Parti, a loro volta ripartite in Titoli, Capi e Sezioni, e in venticinque Allegati. Anche alla luce della particolare ampiezza del provvedimento, preannuncia che intende soffermarsi essenzialmente sulle numerose disposizioni

che più direttamente sono riconducibili a materie di competenza della XI Commissione.

In primo luogo, richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 1, lettera *qqq*), che, nell'ambito delle definizioni, qualifica come « clausole sociali », disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.

Segnala, poi, l'articolo 30, che individua i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare, il comma 3 dispone che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettino, oltre agli obblighi in materia ambientale, anche quelli di natura sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X, che, per quanto attiene alla materia lavoristica, richiama in particolare le vigenti Convenzioni dell'OIL. Sulla base del comma 4, inoltre, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. Il successivo comma 5 prevede che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il comma 6, infine, reca la procedura da seguire nel caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni al personale dipendente: il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni; ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detrando il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Si tratta di disposizioni che riprendono sostanzialmente le previsioni degli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Segnala che l'articolo 31 detta una nuova disciplina in materia di responsabile unico del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni. In particolare, esso è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Sulla base del comma 9, la stazione appaltante può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel ri-

spetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Essa, inoltre, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Il comma 11, infine, vieta, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato.

Fa presente, poi, che l'articolo 38, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai fini dell'inserimento in un apposito elenco delle stazioni appaltanti istituito presso l'ANAC, al comma 4, indica tra i parametri utili all'individuazione dei requisiti necessari anche la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze e un sistema di formazione ed aggiornamento del personale. Il comma 10, inoltre, prevede l'attribuzione di una quota parte delle risorse del fondo per la premialità delle stazioni appaltanti, istituito dall'articolo 213, comma 14, al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti disciplinati dal provvedimento in esame. Osserva che l'articolo 42 reca disposizioni volte ad evitare situazioni di conflitto di interessi. In particolare, si dispone l'obbligo di astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni per il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, avendo, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza, e intervenendo nello svolgimento della procedura di aggiudicazione

degli appalti e delle concessioni, potrebbe influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato.

Passa, quindi, all'articolo 50, che disciplina l'inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, materia oggetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*), *fff*) e *ggg*) della legge n.11 del 2016. In particolare, al comma 1, si prevede la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, ossia quelli in cui il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedano clausole sociali volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Il comma 2, invece, con riferimento agli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, dispone l'obbligo di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il comma 3, infine, dispone l'obbligo per le stazioni appaltanti che prevedono clausole sociali di darne comunicazione preventiva all'ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni. Rileva a tale proposito che la relazione illustrativa precisa che la valutazione dell'ANAC in ordine alle clausole sociali comunicate dalle stazioni appaltanti ha ad oggetto la loro compatibilità al diritto dell'Unione europea.

Segnala poi che l'articolo 80, nel recepire l'articolo 57 della direttiva 2014/24/CE, integra le attuali disposizioni dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di cause di esclusione dall'aggiudicazione di appalti. In particolare, si inserisce tra tali cause anche lo

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta degli esseri umani. Il comma 4 prevede inoltre l'esclusione nei casi di violazioni gravi, definitivamente accertate, da parte di un operatore economico e di un subappaltatore degli obblighi previdenziali e contributivi, identificate con le cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non opera se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe. Sulla base del comma 5, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione un operatore economico qualora dimostri con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 82, il DURC è considerato, tra i mezzi di prova richiesti dalla stazione appaltante, idonea certificazione del regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'articolo 84, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006, disciplina la verifica dei requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici che avviene, di regola, mediante attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA), appositi organismi di diritto privato, autorizzati dall'ANAC. Un elemento di novità rispetto alla normativa vigente è contenuto nella lettera *d*) del comma 4, che aggiunge, ai requisiti oggetto di attestazione da parte della SOA, il *rating* di impresa, valutato sulla base di indici qualitativi e quantitativi che esprimono la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell'impresa secondo criteri individuati con linee guida dell'ANAC. I requisiti reputazionali tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamentali dell'operatore medesimo, con riferi-

mento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle Casse edili.

Passa, quindi, all'articolo 90 che dispone che l'iscrizione degli operatori economici in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o il possesso di un'apposita certificazione rilasciata da organismi accreditati costituisce presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa. Ai sensi del comma 5, tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare. In via generale, per quanto attiene ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, segnala che il comma 2 dell'articolo 95, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, l'aggiudicazione degli appalti e l'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, abbia luogo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il comma 3 specifica, in linea con quanto indicato dalla legge di delega, che vengono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera e i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro. Il criterio del minor prezzo è consentito ai sensi del comma 5 dell'articolo 95 nei seguenti casi: per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la pro-

cedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Ai fini della valutazione dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi del comma 6, possono essere considerate, tra l'altro, anche le certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, nonché l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto medesimo. Sulla base del comma 10, inoltre, nell'offerta economica l'operatore deve indicare anche i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Segnala che il comma 13 indica, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare nella valutazione delle offerte, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, anche la valutazione in relazione alla presenza di beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Segnala ancora che nell'articolo 97, relativo alle offerte anormalmente basse, si indicano tra le informazioni che gli operatori economici sono tenuti a fornire alla stazione appaltante, su sua richiesta, anche quelle relative al costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

Passando alla fase dell'esecuzione, rileva che, sulla base dell'articolo 100, le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi che possono comprendere anche considerazioni economiche legate, oltre che all'innovazione e al rispetto dell'ambiente, anche ad aspetti sociali o occupazionali. L'articolo recepisce gli articoli 70 e 87 rispettivamente delle direttive 24/2014 e 25/2014 e richiama quanto contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *ddd*), della legge delega, in tema di valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale e occupazionale, ricalcando parte di quanto prescritto dall'articolo 69 del Codice dei contratti pubblici. Il successivo articolo 101, disciplinando i compiti del direttore dei lavori, attribuisce a tale figura il compito di verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

L'articolo 102, in materia di controlli e di esecuzione del collaudo, prevede, al comma 6, la nomina di un collaudatore tra i dipendenti delle stazioni appaltanti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Sulla base del successivo comma 7 non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria e a quelli in quiescenza nella regione ove è stata svolta l'attività di servizio; ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria ubicati nella regione ove è stata svolta l'attività di servizio; a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo,

verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

Segnala che, in tema di garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare lavori, il comma 6 dell'articolo 104 prevede la possibilità per la stazione appaltante di incamerare la cauzione definitiva richiesta al soggetto aggiudicatario per provvedere al pagamento di quanto da lui dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In materia di subappalti, segnala che l'articolo 105 esclude, al comma 3, la possibilità di affidamento in subappalto, tra l'altro, di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante. Il comma 8 prevede che il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il successivo comma 9 dispone l'obbligo per l'affidatario di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Egli è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza di tali norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza, cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità

relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il comma 10 dispone l'applicazione della disciplina recata dall'articolo 30, commi 5 e 6, mentre, ai sensi del comma 11, nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. I commi da 15 a 20, recanti misure per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e in materia di sicurezza, presentano un contenuto sostanzialmente identico ai commi da 5 a 10 dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Segnala ancora che, in caso di sospensione dei lavori, l'articolo 107 prevede, al comma 1, l'adozione da parte del direttore dei lavori di un verbale con l'indicazione, tra l'altro, delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. In tema di risoluzione dei contratti di appalto, osserva che tra le cause che configurano l'obbligo per la stazione appaltante di risolvere il contratto, l'articolo 108 annovera, al comma 2, anche il caso in cui l'appaltatore sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio e anche di frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rileva che, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione

appaltante, sulla base dell'articolo 110, procede all'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. In particolare, il comma 5 prevede, tra l'altro, la possibilità per l'ANAC, di subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti, alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nel caso in cui l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; e nel caso in cui l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Passa all'articolo 112 che prevede, al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Le stazioni appaltanti possono anche riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori di tali operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Tali soggetti sono, ai sensi del comma 2, i soggetti con disabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, gli ex degenti di ospedali psichiatrici,

anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni.

Segnala l'articolo 113 che, in tema di incentivi per funzioni tecniche, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. In particolare, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti. Gli incentivi complessivamente cor-

risposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo. Tali disposizioni non si applicano al personale con qualifica dirigenziale con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento nonché per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Segnala, quindi, in tema di appalti in settori speciali, che l'articolo 143, che riguarda gli appalti per determinati servizi sociali, individua tra le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell'affidamento anche la struttura di gestione e la proprietà dell'organizzazione basate sui principi di azionariato dei dipendenti o su principi partecipativi, ovvero sulla richiesta di partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati. Con riferimento al settore dei beni culturali, rileva che l'articolo 147 prevede nell'ambito della stazione appaltante, al comma 6, accanto alle figure del direttore dei lavori, del responsabile unico del procedimento, del

dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché dell'organo di collaudo, anche la figura del restauratore di beni culturali qualificato ovvero, a seconda della tipologia dei lavori, di altri professionisti dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. Segnala che, in relazione alla disciplina di conferimento di incarichi di progettazione e di incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'articolo 157 vieta, al comma 3, l'affidamento per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal provvedimento in esame.

In materia di servizi di ricerca e sviluppo, rileva che l'articolo 158 consente l'applicazione delle disposizioni recate dallo schema in esame qualora i risultati appartengano esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore. Con riferimento agli appalti nel settore della sicurezza e della difesa, lo schema in esame prevede, da un lato, limiti all'applicazione delle disposizioni recate dal decreto e, dall'altro, delinea procedure apposite. Ad esempio, l'articolo 159, in deroga alla disciplina recata dall'articolo 31 e limitatamente agli appalti pubblici di lavori, prevede che l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento

per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.

Per quanto riguarda la materia delle concessioni di servizi, segnala che sulla base dell'articolo 174, che disciplina i casi di subappalto, il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti a legislazione vigente. Inoltre, qualora la natura del contratto lo consenta, la norma prevede l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta di subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

Con riferimento al tema degli affidamenti dei concessionari, segnala che l'articolo 177 dispone che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Da ultimo segnala che l'articolo 212 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia, la cui composizione e le cui moda-

lità di funzionamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata. La Cabina di regia, che monitorerà l'attuazione della nuova normativa, anche al fine di proporre miglioramenti, costituirà, tra l'altro, la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, nonché per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri.

In conclusione, nel richiamare i numerosi profili di competenza della Commissione, reputa particolarmente necessario introdurre modifiche al testo che rafforzino la portata e l'effettività delle clausole sociali, rendendole obbligatorie nelle fattispecie nelle quali sono configurate alla stregua di una mera opportunità. Un'altra modifica che considera opportuna è la riduzione del limite, attualmente fissato ad un milione di euro, della soglia al di sotto della quale è consentita l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo. Con riferimento ai subappalti, infine, considera necessaria la reintroduzione di un limite di carattere generale alla quota parte dei lavori e dei servizi che può essere subappaltata, in misura non superiore al trenta per cento.

Ritiene che rilievi che incidano su questi aspetti potrebbero essere accolti dalla VIII Commissione, in quanto nell'interlocuzione già in atto con i colleghi di tale Commissione è emersa una disponibilità ad affrontare le questioni segnalate. Segnala, peraltro, che anche il Governo si è dichiarato disponibile a verificare con attenzione le modifiche che saranno proposte dal Parlamento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiarandosi d'accordo che le considerazioni della relatrice, invita la Commissione a seguire con attenzione questa fase dell'esame parlamentare dello schema di decreto, per assicurare che il testo sia fedele all'impianto della legge delega recente-

mente approvata dalle Camere. Esprime, in particolare, il timore che, pur con il superamento dell'aggiudicazione degli appalti al massimo ribasso, si individuino soluzioni dannose per i lavoratori anche nell'ambito di appalti aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Riferendosi, in particolare, al contratto relativo al *call center* di Poste italiane Spa, osserva che le condizioni economiche che sono state fissate comportano di fatto l'impossibilità di rispettare i contratti collettivi di settore. Pertanto, l'imprenditore è in sostanza costretto a rinunciare a qualunque utile ovvero, come è più probabile, a ricorrere alla delocalizzazione delle attività in Paesi con costi del lavoro inferiori. Chiede, pertanto, che il Governo si impegni a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni, soprattutto in relazione ad appalti affidati dallo Stato e da grandi aziende partecipate dallo Stato, quale Poste italiane Spa.

Concorda con la relatrice anche sulla necessità di abbassare la soglia di un milione di euro al di sotto della quale è consentita l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo in quanto, a suo avviso, occorre privilegiare l'aspetto qualitativo del servizio reso e non esclusivamente il suo costo, anche nei settori non caratterizzati da alta intensità di manodopera. Ricorda, a tale proposito, che molte aziende nel corso del 2015 hanno proceduto a un *turn over* del proprio personale per beneficiare, assumendo nuovi dipendenti, degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente nonché

delle possibilità offerte dal contratto a tutele crescenti. Ciò, a suo avviso, ha comportato, insieme all'abbattimento del costo del lavoro, la fornitura di servizi da parte di lavoratori inesperti, a discapito, pertanto, della loro qualità. A suo avviso, infine, occorre concentrare l'attenzione sulle disposizioni da applicare ai *call center*, argomento sul quale la Commissione ha condotto una indagine conoscitiva e molte battaglie parlamentari. Sottolinea, infatti, la facilità con cui possono essere eluse le disposizioni dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazione, della legge n. 134 del 2012, relative all'indicazione del Paese estero in cui parla è fisicamente collocato l'operatore, citando, a tale proposito, una sua personale recente esperienza di una telefonata proveniente da un'azienda italiana che ha delocalizzato il proprio *call center* in Albania.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, associandosi alle considerazioni del presidente, osserva che la Commissione potrebbe proporre l'inserimento nel testo della previsione di un apposito monitoraggio che verifichi la corretta applicazione delle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07706 Brignone: Casi di infezione da batterio <i>Listeria monocytogenes</i> nelle Marche	120
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	123
5-08160 Nesci: Nomine concernenti l'Istituto nazionale dei tumori	120
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 94 Binetti</i>)	121
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	122
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.05.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che l'interrogazione n. 5-07949 Ricciatti: « Incremento dei casi di listeriosi » è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

5-07706 Brignone: Casi di infezione da batterio *Listeria monocytogenes* nelle Marche.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta detagliata fornita dal sottosegretario De Filippo e dell'attenzione mostrata verso il caso oggetto dell'interrogazione. Nel ricordare che un'importante catena della grande distribuzione ha recentemente provveduto a ritirare dalla vendita alcuni prodotti per la presenza del batterio *Listeria*, sollecita la prosecuzione degli accertamenti per cercare di comprendere le cause della aumentata diffusione di tale agente patogeno.

5-08160 Nesci: Nomine concernenti l'Istituto nazionale dei tumori.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dalila NESCI (M5S), replicando, sottolinea che la nomina in oggetto, seppure effettuata nel rispetto della normativa vigente, presenta un profilo fortemente critico dal punto di vista dell'opportunità. Osserva, infatti, che per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei tumori si è seguito il percorso della nomina fiduciaria, senza evidenza pubblica, del figlio di un noto esponente politico, ora membro del Governo. Sottolinea che tale caso conferma l'impostazione familistica dell'attuale maggioranza ed annuncia che diffonderà all'esterno il testo dell'atto di sindacato ispettivo e la risposta ricevuta, per rendere noto a tutti i cittadini cosa accade all'interno delle istituzioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

C. 3504, approvata dalla 12ª Commissione permanente del Senato

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 94 Binetti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 94, d'iniziativa della deputata Binetti: « Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neo-

natali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie », assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 7 maggio 2013, verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame.

Pertanto, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda, inoltre, che nella seduta precedente la relatrice, deputata Grillo, ha svolto la relazione, ed è iniziata la discussione.

Vega COLONNESE (M5S) chiede alla presidenza di poter acquisire il materiale raccolto nel corso dell'esame preliminare del provvedimento in titolo al Senato, per ragioni di economia procedurale, al fine di individuare singoli aspetti eventualmente da approfondire.

Anna Margherita MIOTTO (PD), associandosi alla richiesta della collega Colonnese, pone inoltre una sorta di « questione pregiudiziale », partendo dalla considerazione per cui la proposta di legge in esame richiede un'integrazione dei livelli di assistenza (LEA). Ricordando che si è in attesa del decreto di aggiornamento dei LEA sulla base della procedura prevista dall'ultima legge di stabilità, ritiene utile l'acquisizione da parte della Commissione di una bozza di tale decreto, che dovrebbe presumibilmente riprendere il contenuto di analoghe iniziative non portate a compimento nelle passate legislature, al fine di verificare se gli *screening* in oggetto vi siano ricompresi o meno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritenendo condivisibili le richieste avanzate dalle deputate Colonnese e Miotto, invita il rappresentante del Governo a fornire, ove possibile, il materiale richiesto da quest'ultima. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 marzo 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**5-07706 Brignone: Casi di infezione da batterio
Listeria monocytogenes nelle Marche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Alla fine del mese di gennaio 2016 sono stati segnalati a questo Ministero dal Laboratorio di riferimento per *Listeria monocytogenes*, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) dell'Abruzzo e del Molise, 25 casi di *Listeria monocytogenes* isolati da pazienti ricoverati nel 2015 in strutture ospedaliere della regione Marche (24 casi con 7 decessi) e della regione Umbria (un caso con decesso).

Tredici casi (con 4 decessi) sono risultati appartenere allo stesso *cluster* di casi umani verificatosi nel periodo da maggio a dicembre 2015.

Le indagini svolte inizialmente a livello territoriale hanno evidenziato che non è stata trovata corrispondenza tra il profilo molecolare del ceppo implicato nel *cluster* e i ceppi di *Listeria monocytogenes* isolati in alimenti dal 2013 al 2015.

Solo in data 3 febbraio 2016, il laboratorio di riferimento per *Listeria monocytogenes* dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise ha comunicato l'avvenuto riscontro dell'agente patogeno su campione di coppa di testa prodotta dal Salumificio Monsano (di Monsano, Ancona) e corrispondente al ceppo isolato su uno dei pazienti, nonché al *cluster* di altri tredici pazienti nelle Marche.

Non sembrano sussistere, dubbi, quindi che almeno il caso della paziente deceduta in Umbria sia correlato al consumo della coppa di testa, sebbene il lotto di coppa di testa riscontrato positivo sia successivo alla comparsa della malattia della paziente che presumibilmente ha consumato un lotto precedente, dello stesso stabilimento.

In data 17 febbraio 2016 l'IZS dell'Abruzzo e del Molise ha trasmesso un primo rapporto sui risultati aggiornati delle analisi microbiologiche e molecolari svolte dal Laboratorio. La ricerca ha permesso di isolare 38 ceppi di *Listeria monocytogenes* di origine umana, 37 provenienti dalla regione Marche e 1 ceppo dalla regione Umbria. Il *cluster* epidemico, attualmente correlato a 17, isolati da soggetti umani, dei 38 ceppi inviati al Laboratorio, è risultato correlato al 100 per cento con il ceppo isolato nel campione di coppa di testa risultato positivo e con altri ceppi identificati in Olanda, Canada e USA in salmone.

Questo Ministero già il 4 febbraio 2016, ha diramato sul proprio portale *web* un avviso di sicurezza rivolto ai consumatori, informandoli che il prodotto denominato « Coppa di Testa » del Salumificio Monsano è risultato contaminato.

Le Autorità competenti della regione Marche, dopo un sopralluogo effettuato presso il Salumificio Monsano, hanno sospeso l'attività produttiva dello stabilimento e la vendita di tutte le tipologie di alimenti, in quanto *Listeria monocytogenes* è un germe che contamina l'ambiente e, pertanto, anche gli altri prodotti dello stesso stabilimento sono a rischio. Per tale motivo, a scopo precauzionale, si sono avvisati i consumatori di non consumare tutte le tipologie di prodotti della ditta Salumificio Monsano, eventualmente in loro possesso.

Infatti, la listeriosi è una tossinfezione alimentare particolarmente pericolosa per

le persone immunodepresse, malati di cancro, diabete, Aids, persone anziane, neonati e donne in gravidanza.

Relativamente alle successive indagini, si precisa che le Autorità competenti locali hanno effettuato i controlli ufficiali presso la medesima ditta, con campionamenti sia ambientali che su altri lotti di coppa di testa presenti nello stabilimento.

Al momento, l'IZS di Teramo ha comunicato che circa il 30 per cento dei campioni ambientali risulta positivo e sta procedendo alla tipizzazione dei ceppi. Lo stabilimento risulta pertanto fortemente contaminato. Per quanto concerne i campioni di coppa di testa, sono tutti risultati positivi.

Contemporaneamente, sono state attivate le indagini a valle e a monte della filiera e di tracciabilità dei prodotti della ditta Salumificio Monsano, ai fini delle possibili correlazioni degli stessi con i casi umani del *cluster* e con le materie prime.

Tuttavia, trattandosi di un prodotto cotto, le materie prime non dovrebbero essere all'origine della contaminazione del prodotto. L'indagine sulle materie prime è finalizzata fundamentalmente all'individuazione dell'eventuale fonte primaria della contaminazione nello stabilimento da *Listeria monocytogenes*.

Questo Ministero continuerà a seguire attentamente l'evolversi della situazione,

interfacciandosi attraverso riunioni tecniche con gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Centro di referenza nazionale per la *Listeria* dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, nonché con gli Assessorati alla Sanità delle regioni Marche ed Umbria e le AA.SS.LL. territorialmente competenti.

In data 18 febbraio si è svolta una prima riunione, nella quale si è stabilito di procedere al campionamento e all'analisi delle altre tipologie di prodotto dello stabilimento e alla verifica della tracciabilità di tutti i prodotti, a partire dal 1° gennaio 2015, al fine di individuare correlazioni con gli altri casi umani del *cluster*.

Da ultimo, in merito all'andamento dei casi di listeriosi rispetto agli anni precedenti e all'efficacia dei sistemi di monitoraggio, nella riunione sopra menzionata è stato rilevato che i casi di malattia sono al di sopra della media degli anni passati, in particolare in ragione del *cluster* collegato al ceppo riscontrato nella coppa di testa, ma anche in ragione dell'aumentata attenzione ai casi di malattia; il *cluster*, inoltre, si è ampliato dai 13 casi precedentemente indicati a 17, ed è ipotizzabile, tenuto conto della lunga incubazione della malattia, che nuovi casi correlati al *cluster* potrebbero essere ancora segnalati almeno fino a maggio 2016.

ALLEGATO 2

5-08160 Nesci: Nomine concernenti l'Istituto nazionale dei tumori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Fondazione-Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; il suo Consiglio di Amministrazione è composto da sette persone, di cui quattro designate dal presidente della regione Lombardia, una dal sindaco di Milano, una dal Ministro della salute ed una dai soci partecipanti della Fondazione, ove esistenti, o in caso negativo dalla regione Lombardia.

In data 16 settembre 2015, l'avvocato Andrea Gentile è stato designato dal Ministro della salute componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La normativa vigente, segnatamente l'articolo 3 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e l'articolo 12 dello statuto della stessa Fondazione, non stabiliscono specifici requisiti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Non è quindi prescritto che i componenti del Consiglio debbano essere necessariamente medici o in possesso di competenze sanitarie.

Invero, le competenze del Consiglio di Amministrazione sono stabilite nell'articolo 13 dello statuto della Fondazione; tra queste, non rientrano competenze che implicano il necessario possesso della laurea in medicina, ovvero di titoli di studio professionali in materie sanitarie.

Infatti, non è un caso che tra i componenti del Consiglio di Amministrazione

designati dalla regione Lombardia e dal Comune di Milano compaiano soggetti non in possesso di laurea in medicina, o di titoli di studio professionali in materie sanitarie.

Infatti, tra i componenti dell'organo collegiale, oltre all'avvocato Gentile, figurano un diplomato ragioniere programmatore elettronico, designato dal comune di Milano, un laureato in scienze politiche e un laureato in lettere moderne, designati dalla regione Lombardia, due laureati in medicina e chirurgia ed un laureato in farmacia, anch'essi designati dalla stessa regione.

Pertanto, la designazione dell'avvocato Gentile, Dottore di ricerca in diritto penale delle scienze mediche e biotecnologiche e docente universitario a contratto presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS di Roma, risponde ai criteri normativi in vigore.

Quanto alla circostanza che l'avvocato Gentile è il figlio dell'attuale Sottosegretario presso il Ministero dello sviluppo economico, si evidenzia da un lato, che all'epoca della designazione, il 16 settembre 2015, il Senatore Antonio Gentile non era stato investito dell'incarico governativo, e dall'altro, che tale rapporto di filiazione non integra cause di inconferibilità o incompatibilità.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del coordinamento di associazioni « Campagna per l'agricoltura contadina », dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) e di Slow Food Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian) 126

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Assoavi, sulla situazione di crisi della filiera avicola 126

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti del coordinamento di associazioni « Campagna per l'agricoltura contadina », dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) e di Slow Food Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 marzo 2016.

Audizione dei rappresentanti di Assoavi, sulla situazione di crisi della filiera avicola.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

Emendamenti C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

dianche trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda inoltre che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, al quale si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV. L'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, anche con condizioni o osservazioni, sarà assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno quindi essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte infine che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, trentotto proposte emendative di competenza della XIII Commissione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, propone di rinviare l'esame per dare modo ai componenti la Commissione di valutare le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle ore 14.35 alle ore 16.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	129
--	-----

Mercoledì 30 marzo 2016. – Presidenza del Presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.55.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL) e TOFALO (M5S).

La seduta termina alle 17.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Slovenia in Italia, S.E. Bodgan Benko (*Svolgimento e conclusione*) 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 marzo 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Slovenia in Italia, S.E. Bodgan Benko.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Bodgan BENKO, *Ambasciatore di Slovenia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per alcune richieste di precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde l'ambasciatore Bodgan BENKO, proseguendo il suo intervento.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE).

Risponde l'ambasciatore Bodgan BENKO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver

ringraziato l'ambasciatore Bodgan Benko, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Andrea De Gasperis (Svolgimento e conclusione)	132
Comunicazioni del presidente	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

*Mercoledì 30 marzo 2016. – Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.*

La seduta comincia alle 14.10.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Latina, Andrea De Gasperis.**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Andrea De Gasperis, accompagnato dalla dottoressa Luigia Spinelli, sostituto procuratore presso la medesima procura, che ringrazia per la presenza.

Andrea DE GASPERIS, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, e Luigia SPINELLI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Andrea DE GASPERIS, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, e Luigia SPINELLI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, rispondono ai quesiti posti. Quindi chiedono che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.20.

Comunicazioni del presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che è pervenuto, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 163/2015, il prescritto nullaosta da parte della Presidente della Camera alla desecretazione del resoconto stenografico dell'audizione di Michele Ladislao, ispettore superiore *pro tempore* della Polizia di Stato, svoltasi il 20 dicembre 2000 presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Il predetto documento si intende pertanto desecretato.

La Commissione concorda.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione appena svoltasi, ha stabilito che una delegazione della Commissione svolga una missione presso il porto di Gaeta e nella provincia di Latina il prossimo giovedì 21 aprile 2016. È stato inoltre stabilito che una delegazione della Commissione partecipi a un convegno che avrà luogo il prossimo giovedì 28 aprile 2016 a Casale Monferrato. Essendo già stata de-

liberata l'organizzazione di un convegno per il giorno successivo a Mantova, si svolgerà una missione in Piemonte e in Lombardia dal 27 al 29 aprile 2016.

Comunica, quindi, che lo svolgimento della missione in Friuli, già previsto dal 9 al 13 maggio prossimi, avrà luogo in due distinte missioni, rispettivamente dal 15 al 17 maggio 2016, durante la quale avrà luogo anche una visita presso il porto di Capodistria in Slovenia, e dal 23 al 25 maggio 2016.

Comunica, infine, che dal 27 giugno al 1° luglio 2016 la Commissione effettuerà una missione di studio in Belgio e in Olanda e, dal 6 all'8 luglio 2016, una missione in Calabria e in Basilicata.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	134
Audizione di Fabio Isman (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 30 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la dottoressa Picardi e il generale Scriccia di svolgere un approfondimento di tipo documentale sul Centro di ricerche Enea della Casaccia;

incaricare il colonnello Occhipinti, il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire, presso le strutture della Guardia di Finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, documentazione relativa a alcune persone coinvolte nei fatti.

Comunica inoltre che:

nel corso della seduta del 22 marzo il dottor Rana ha depositato due lettere, di libera consultazione, a lui indirizzate, rispettivamente, da Eleonora Moro e da Giovanni e Agnese Moro;

il 23 marzo il dottor Donadio ha presentato osservazioni relative alla documentazione del « processo Pecorelli » pervenuta dal Tribunale di Perugia e proposte operative, di libera consultazione, relative alla vicenda di Tony Chichiarelli;

nella stessa data il dottor Allegrini e il maresciallo capo Casertano hanno depositato un compendio di documenti, riservati, relativi al filone di indagini sulla scuola Hypérion, acquisiti presso il tribunale di Venezia;

il 30 marzo è stata acquisita una nota, di libera consultazione, di Alessandro Forlani, con allegati due supporti

informatici, contenenti le registrazioni delle interviste rilasciate da Nicola Rana e Corrado Guerzoni;

nella stessa data è stata acquisita una nota, riservata, del colonnello Occhipinti relativa a accertamenti sulla « copertura medica » di cui avrebbero usufruito le Brigate rosse;

nella stessa data, il dottor Allegrini ha depositato una nota, di libera consultazione, sulla documentazione archivistica, relativa a materie di interesse, della Prefettura e Questura di Viterbo conservata presso l'Archivio di Stato di Viterbo.

Audizione di Fabio Isman.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto

audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Fabio Isman e gli pone una serie di quesiti, ai quali Fabio ISMAN risponde.

Interviene, con osservazioni e quesiti, il senatore Federico FORNARO (PD), cui risponde Fabio ISMAN.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Fabio Isman e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	136
Audizione del Presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), Mario Melazzini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	137
Audizione congiunta di Luigi Buonincontro, Carlo Calcagni, Adamo Ferrara, Lorenzo Motta, Vincenzo Riccio e Giuseppe Tripoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 30 marzo 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), Mario Melazzini.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Mario MELAZZINI, *Presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Maria AMATO (PD), i deputati Gian Piero SCANU, *presidente*, Ivan CATALANO (MISTO), Gianluca RIZZO (M5S) e la deputata Paola BOLDRINI (PD), a cui replica Mario MELAZZINI, *Presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA)*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver svolto alcune brevi osservazioni, ringrazia l'audito per il contributo offerto e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.40.

AUDIZIONI

Mercoledì 30 marzo 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione congiunta di Luigi Buonincontro, Carlo Calcagni, Adamo Ferrara, Lorenzo Motta, Vincenzo Riccio e Giuseppe Tripoli.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, volta a raccogliere la testimonianza di militari – e familiari di militari – vittime di patologie connesse all'uranio impoverito

e agli altri fattori patogeni considerati nell'oggetto dell'inchiesta.

Carlo CALCAGNI, Luigi BUONINCONTRO, Adamo FERRARA, Lorenzo MOTTA, Vincenzo RICCIO, Giuseppe TRIPOLI svolgono singoli interventi diretti ad illustrare la propria vicenda personale.

Gian Piero SCANU, *presidente*, su richiesta di un audito, propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto CAPELLI (DES-CD), Gianluca RIZZO (M5S), le deputate Maria AMATO (PD), Maria Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Carlo CALCAGNI, Luigi BUONINCONTRO, Adamo FERRARA, Lorenzo MOTTA, Vincenzo RICCIO, Giuseppe TRIPOLI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo e le testimonianze offerte e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	138
Elezione del Vicepresidente e del Segretario	138

Mercoledì 30 marzo 2016.— Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera, in sostituzione della deputata Carnevali, dimissionaria, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Zappulla, al quale dà il benvenuto.

Elezione del Vicepresidente e del Segretario.

Sofia AMODDIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per completare l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione della Camera dei deputati del 4 novembre 2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2015.

Ricorda che la Commissione è oggi convocata come seggio elettorale esclusivamente per procedere alla elezione di un Vicepresidente e di un Segretario.

Risulterà eletto Vicepresidente e Segretario il componente della Commissione che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

Verranno consegnate due schede a ciascun deputato, una per l'elezione del Vicepresidente e una per l'elezione del Segretario; ciascun deputato potrà scrivere su ognuna delle due schede un solo nome.

Invita il deputato Lodolini a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un Vicepresidente e di un Segretario.

(Segue la votazione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Vicepresidente:

Presenti e votanti 11

Hanno ottenuto voti:

Prestigiacomio 10;
Schede bianche 1.

Proclama quindi eletta Vicepresidente della Commissione la deputata Prestigiacomio.

Comunica il risultato della votazione
per l'elezione di un Segretario:

Presenti e votanti 11

Hanno ottenuto voti:

Greco 7;

Fucci 3.

Schede bianche 1

Proclama quindi eletta Segretaria della
Commissione la deputata Greco.

Ringrazia i colleghi e invita quindi i
Gruppi ad indicare al più presto i loro
rappresentanti nella Commissione.

La seduta termina alle 15.

INDICE GENERALE**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283), del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un

contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512-A Governo	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIV)	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sulle tematiche del diritto d'autore interessate dalla direttiva 2014/26/UE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
ERRATA CORRIGE	8
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Emendamenti C. 1454 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	11
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Emendamenti C. 3512-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	11
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015. Emendamenti C. 3329-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	12
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Emendamenti C. 2212-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	12
INTERROGAZIONI:	
5-06559 Massimiliano Bernini e altri: Sull'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione degli incendi	12
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	18
5-06603 Scuvera: Sulla procedura di conferimento alla città di Varzi di una ricompensa al valor civile	12
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	19
5-06890 Tino Iannuzzi e altri: Sulle vicende amministrative del Comune di Scafati	13
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	20
5-07370 Fabbri e altri: Sulla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica nei poligoni di tiro privati	13
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	22
5-07417 Pili: Sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	14
5-07561 Marco Di Maio: Sulla soppressione del distaccamento della polizia stradale di Rocca San Casciano	14
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.	
Audizione di Luigi Riello, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, di Nunzio Fragliasso, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, e di Leonida Primicerio, procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3511 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	37
COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329-A	35

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti della relatrice</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il	
---	--

Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta dal vicepresidente Massimo Artini il 14 e 15 marzo 2016 ad Amsterdam per partecipare al Seminario europeo « La dimensione parlamentare della cooperazione nel settore della difesa »	41
<i>ALLEGATO 2 (Relazione del vicepresidente Massimo Artini)</i>	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. C. 1454 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015. C. 3329-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: <i>a)</i> Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; <i>c)</i> Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; <i>d)</i> Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; <i>e)</i> Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; <i>f)</i> Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	54
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	55
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	68
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	72
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (Rilievi alla X Commissione)	

<i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	58
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce di scavo. Atto n. 279 (Rilievi alla VIII Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	59
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	60
Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	62
Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	64
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	67
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per il settore ittico. Testo unificato. C. 318 e abb. (Parere alla XIII Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)</i>	78
RISOLUZIONI:	
7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare <i>(Seguito della discussione e rinvio)</i> .	90
7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale <i>(Seguito della discussione e rinvio)</i>	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
AVVERTENZA	91
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .	92
ALLEGATO <i>(Emendamenti della Relatrice)</i>	94
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente)</i>	93

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. C. 2212-A Mariani .. 96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (*Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio*) 96

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di BlaBlaCar, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati » 98

Audizione di rappresentanti della società che fornisce il servizio di *car pooling* aziendale Jojob (Bringme Srl), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati » 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. C. 1454-2522-2868-3320-A 100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 100

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 103

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Atto n. 272 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 100

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 104

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE. Atto n. 273 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 100

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 105

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Atto n. 274 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 102

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 107

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di

tensione. Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	102
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
AVVERTENZA	102

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	109
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	110
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-07706 Brignone: Casi di infezione da batterio <i>Listeria monocytogenes</i> nelle Marche	120
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-08160 Nesci: Nomine concernenti l'Istituto nazionale dei tumori	120
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	125

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 94 Binetti</i>)	121
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	122
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del coordinamento di associazioni « Campagna per l'agricoltura contadina », dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) e di Slow Food Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian)	126
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Assoavi, sulla situazione di crisi della filiera avicola	126
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	129
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Slovenia in Italia, S.E. Bodgan Benko (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Andrea De Gasperis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
---	-----

Comunicazioni del presidente	133
------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	134
------------------------------------	-----

Audizione di Fabio Isman (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	136
-----------------------------------	-----

Audizione del Presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), Mario Melazzini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
---	-----

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	137
-----------------------------------	-----

Audizione congiunta di Luigi Buonincontro, Carlo Calcagni, Adamo Ferrara, Lorenzo Motta, Vincenzo Riccio e Giuseppe Tripoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

Variatione nella composizione della Commissione	138
Elezione del Vicepresidente e del Segretario	138

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



17SMC0006300